

Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?

Di "mafia" in "mafia", fino a "Mafia Capitale"

di Luigi Fornari

Abstract. *Elemento di fattispecie storicamente modellato sulla necessità di distinguere i sodalizi mafiosi tradizionali dalle comuni associazioni per delinquere, il "metodo mafioso" descritto dall'art. 416-bis c.p. è oggetto di una rivisitazione giurisprudenziale che ne ha dapprima ravvisato la compatibilità con fenomeni di recente emersione come le c.d. mafie straniere e le mafie "silenti" trapiantate al nord, per poi individuarlo, nella vicenda giudiziaria di "Mafia Capitale", nel dispiegarsi di fenomeni di criminalità politico-amministrativa che tipicamente comportano l'"assoggettamento", effettivo o ipotetico, di imprenditori esclusi dalla assegnazione di appalti pubblici. Veicolo necessario di questa operazione è la ricostruzione dell'"avvalimento" del metodo mafioso in un senso che esclude la necessità di un'intimidazione effettiva, per ritenere sufficiente la mera potenzialità di quest'ultima e dei suoi effetti. Inevitabile, allora, interrogarsi sulla compatibilità di una siffatta "anticipazione" della tipicità del fatto associativo con le esigenze di tassatività della fattispecie, intesa anche nei termini della c.d. legalità europea.*

SOMMARIO: 1. La rivisitazione giurisprudenziale del metodo mafioso e i riflessi sulla riconoscibilità del rischio penale. – 2. Il punto di partenza: la trasposizione "forte" degli elementi della mafia storica nell'art. 416-bis. – 3. La superfluità dell'ultimo comma dell'art. 416-bis. – 4. Il ruolo delle "mafie straniere" nella progressiva rivisitazione degli elementi del metodo mafioso. – 5. Le "mafie al nord" e il metodo mafioso "anticipato". – 6. L'estensione massima del metodo mafioso: la vicenda di "Mafia Capitale". – 6.1. Quali soggetti assoggettabili, e con quali mezzi? L'allargamento (anche) dell'oggetto del timore indotto dall'associazione. – 6.2. L'etichettamento mafioso nella criminalità politico-amministrativa: obiettivi e rischi. – 7. Corte Costituzionale e metodo mafioso: le indicazioni della sentenza n. 48 del 2015.

1. La rivisitazione giurisprudenziale del metodo mafioso e i riflessi sulla riconoscibilità del rischio penale.

La recente vicenda giudiziaria di "Mafia Capitale" sollecita rinnovate riflessioni sui limiti di utilizzo della fattispecie di associazione di tipo mafioso in casi nei quali il sodalizio non si presenta secondo le manifestazioni più "tradizionali" del tipo di criminalità incarnato nell'art. 416-bis, ma si esprime con modalità non strettamente

riconducibili a quelle che il legislatore del 1982 conosceva e calò nella previsione normativa attraverso la descrizione del c.d. metodo mafioso.

Lo sforzo giudiziale, attualmente in corso, di ripercorrere i contorni della fattispecie è comprensibile. Richiamata da recenti fenomeni criminali di evidente dannosità sociale e dal timore di un'incontrollata espansione del fenomeno mafioso su tutto il territorio nazionale, l'opera di ricostruzione del significato della norma non può arrestarsi – mai come in questo caso – ad una presa d'atto degli obbiettivi del legislatore storico e va alla ricerca di tutte le virtualità applicative di una norma-cardine dell'ordinamento. È toccato – e sta toccando tuttora – alla questione dei limiti di configurabilità del concorso esterno¹; è ora la volta del metodo. Entrambe, questioni delicate: soprattutto perché allargando i limiti di applicabilità della norma si accentua il coinvolgimento nei processi e nelle condanne per mafia di soggetti che non appartengono alla tipologia del mafioso tradizionale – quello che si muove in fasce devianti, in subculture che indirizzano al malaffare condotto con mezzi violenti – ma che fanno parte invece di quella che viene spesso definita, anche in giurisprudenza, con l'espressione, priva di velleità sociologiche ma certamente evocativa, di “borghesia mafiosa”: la “classe” di coloro che non disdegnano, per convenienza e opportunismo, il contatto con quei soggetti “diversi”². Questo succede soprattutto, con estrema chiarezza, nelle aree di contiguità che innervano il concorso *esterno*, ma si ripete ormai anche *all'interno* delle associazioni, dove ricorrono ormai da tempo tipi di soggetti che pongono le loro specifiche prerogative professionali a disposizione dei sodalizi in maniera così stabile, duratura ed esclusiva da acquisire, essi stessi, il ruolo di veri e propri partecipi³

¹ Sulla parabola giurisprudenziale del concorso esterno si vedano di recente, fra gli altri, FIANDACA, [Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica](#), in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.* 2012, 253 s.; PALAZZO, *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, in *Dir.pen. proc.* 2015, 1061 ss.; MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir.pen.proc.* 2015, 1025. In tema, per ulteriori richiami, si rinvia a FORNARI, *Il principio di tassatività alla prova della “lotta” alla mafia: contiguità e metodo mafioso*, in COCCO (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Temi contemporanei. Per un manifesto del neoilluminismo penale*, Padova, 2016, 289 ss.

² In tema, da ultimo, PAOLONI, *Il ruolo della borghesia mafiosa nel delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Un esempio della perdurante validità delle Sezioni Unite “Mannino”*, in *Cass. pen.* 2015, 1397 ss.

³ Si tratta di figure che danno vita ad una vera e propria compenetrazione organica come esperti di transazioni finanziarie, che partecipano stabilmente al sodalizio col ruolo di riciclatori; o come esponenti politici chiamati a tutelare continuativamente gli interessi della consorteria e degli associati, a cui debbono “rendere il conto” come “rappresentanti istituzionali” (per quest'ultima ipotesi partecipativa vd. Cass. Sez. II, 10.12.2014, n. 53675, dove si delinea con chiarezza il discrimine giurisprudenziale fra partecipazione e concorso esterno) o altro ancora. Tutti personaggi che, a prescindere dall'importanza (a volte spiccata) del ruolo che rivestono, tendono comunque ad occupare porzioni minimali delle caselle associative, gran parte delle quali è riempita da soggetti che svolgono i ruoli operativi più tradizionali, quelli connotati da disponibilità all'uso di mezzi violenti e intimidatori.

Fin qui, l'incrementata presenza di "colletti bianchi" nell'area della criminalità mafiosa può essere intesa come il risultato tutto sommato fisiologico di un'evoluzione delle modalità operative delle associazioni criminali e come tale destinato ad essere, semplicemente, registrato dall'applicazione dell'art. 416-bis⁴.

Accade però che l' "aggiornamento" dei modelli stia passando anche attraverso una diversa modalità, che coinvolge ancora una volta la categoria degli intranei ma che parte dal mondo dei concetti giuridici: l'interpretazione sempre più estensiva degli elementi del "metodo mafioso" tipizzato dall'art. 416-bis, e quindi un'applicazione della norma a realtà sempre più distanti da quelle che ne hanno storicamente ispirato l'introduzione. Il fenomeno, di cui non è ancora agevole cogliere implicazioni e prospettive future, è emerso di recente nell'indagine romana su "Mafia Capitale", che – come vedremo (par. 6) – ipotizza un sodalizio mafioso, essenzialmente dedito a pratiche corruttive e all'infiltrazione nel sistema degli appalti pubblici, *partecipato* da una moltitudine di pubblici funzionari e imprenditori e da pochi "classici" criminali violenti⁵.

È in atto, insomma, il coinvolgimento *giudiziale* di nuove "classi" di soggetti (anche a titolo di partecipi) nell'orbita del sistema di contrasto della criminalità mafiosa, tale da comportare la modifica del volto stesso del "mafioso" in sensi ben diversi da quelli radicati nell'immaginario collettivo e, tutto sommato, nei repertori giurisprudenziali. Ciò impone di verificare se questa tendenza segue le linee di una elaborazione giurisprudenziale univoca o quanto meno sufficientemente stabile e quindi capace di ispirare applicazioni convincenti ed uniformi della norma, tale da consentire il riconoscimento, da parte dei destinatari di essa, dei limiti al di là dei quali si diventa – o meglio, si è considerati – "mafiosi". Se, infatti, questi limiti sfumano, il risultato è che possa venire a mancare, in coloro che stanno fuori dal classico *milieu* da cui attingono le organizzazioni criminali, la percezione di se stessi come mafiosi. Il che significherebbe che l'elevato rischio (o il *surplus* di rischio) penale connesso al riconoscimento giudiziale di tale qualifica⁶ diventerebbe difficilmente preventivabile da chi si muova negli spazi di una condivisione o di una "contiguità" spesso ambigua e discontinua.

Questa situazione va inserita nella dialettica, attualmente in pieno svolgimento, fra "diritto legislativo" e "diritto giurisprudenziale"⁷, fortemente alimentata dalle

⁴ Sulle esigenze di adeguamento a mutamenti economici e sociali che fanno da sfondo a questa evoluzione vd. PEPINO, DINO (a cura di), *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Bari, 2008.

⁵ Si vedano, a conclusione della vicenda cautelare iniziata dagli arresti per associazione di tipo mafioso, Cass. Sez. VI, 10.3.2015, nn. 25435 e 25436. Su dette sentenze vd. *infra*, par. 6.

⁶ Si ricorda che, in seguito all'entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, n. 69, la pena massima per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis è stata elevata a quindici anni (minima dieci), a diciotto anni (minima dodici) per chi vi assume ruoli apicali: pene assai superiori a quelle previste per l'associazione per delinquere.

⁷ In tema, tra gli altri, PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio "fondamentale"*, in AA.VV., *Principio di legalità e diritti fondamentali*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVI, 2007, 1280; DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, 2011; FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giudiziale*, in *Criminalia* 2011, 79; GARGANI, *Verso una "democrazia giudiziaria"? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, *ivi*, 99; DI GIOVINE, [Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione](#), in questa *Rivista*, 5 novembre 2012.

esigenze di tassatività reclamate, da ultimo, da una giurisprudenza europea che, utilizzando l'art. 7 CEDU, richiede che "la legge [definisca] chiaramente i reati e le pene che li reprimono" e che ritiene soddisfatta l'idea di legalità (solo) laddove le decisioni giudiziarie sfavorevoli all'imputato siano da lui prevedibili: a condizione, cioè, che "la persona sottoposta a giudizio [possa] sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali reati"⁸.

Si tratta allora di verificare se la giurisprudenza sul metodo mafioso consente o meno l'individuazione di un vero e proprio "diritto vivente", o almeno di scorgere i contorni di un diritto sufficientemente stabilizzato, che funga da parametro di apprezzamento soggettivo – dal punto di vista dell'agente – della rischiosità penale delle condotte, e quindi possa consentire una positiva valutazione della norma *in action* in termini di tassatività⁹.

La questione non è di poco conto, perché – come è noto – l'art. 7 e l'interpretazione che ne dà la Corte europea integrano i parametri di legittimità delle norme nazionali. Ecco allora che la conformità dell'art. 416-bis alla "tassatività europea", così legata all'"*interprétation donnée par les tribunaux*" e alla prevedibilità degli esiti giudiziari, potrebbe essere oggetto di valutazione della Corte di Strasburgo, con tutte le possibili, delicate implicazioni che un giudizio di difformità potrebbe sviluppare sull'assetto e sull'applicazione del diritto interno¹⁰.

Ed in effetti la Corte europea ha nel mirino la questione della tassatività delle norme che prevedono i reati associativi, come rivela la recente vicenda dell'art. 223 del codice penale georgiano, introdotto nel 2005 da una legge di contrasto del crimine organizzato, che punisce la partecipazione ad una organizzazione criminale riconducibile al "sottobosco dei ladri" (dalla traduzione inglese "*thieves underworld*"). Essa è stata sottoposta ad un attento vaglio di conformità rispetto all'art. 7, concluso col riconoscimento che la norma convenzionale non è violata in quanto i (volutamente

⁸ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 21.10.2013, ric. n. 42750/09, *Del Rio Prada c. Spagna*, par. 77-79, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza della CEDU. Nel senso che "reati e pene devono essere chiaramente indicati dalla legge" vd. da ultimo Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. IV, 15.7.2014, ric. n. 45554/08, *Ashlarba c. Georgia*.

⁹ Sul significato del "diritto vivente", anche come riferimento di uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, TARUFFO, *La Corte di cassazione e la legge*, in *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991. In ambito penale, oltre agli studi sul valore del precedente – vd. in particolare CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, II ed. Torino, 2014; FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002; DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, cit., 63 ss. – vd. da ultimo DI GIOVINE, [Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale](#), in *questa Rivista*, 12 giugno 2015; CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *corteappellomilano.it*. In giurisprudenza ampi riferimenti nella motivazione di Cass. pen., S.U., 21.1.2010, n. 18288, Beschi.

¹⁰ Compresa, naturalmente, la possibilità che venga attivato un controllo di conformità a Costituzione della stessa norma interposta (l'art. 7), nel significato emergente dalla giurisprudenza CEDU, in quanto norma integratrice del parametro costituzionale, ma pur sempre di rango sub-costituzionale: in termini generali vd. Corte Cost. 22.10.2007, n. 348.

colloquiali) concetti utilizzati dall'art. 223 – compreso l'essere un "ladro in legge" ("*thief in law*"), cioè un soggetto apicale e dotato di influenza nella vita delle associazioni criminali e nei rapporti di esse con le istituzioni – sarebbero ampiamente comprensibili dalla popolazione georgiana, oltre ad essere oggetto di definizione in una sezione del provvedimento legislativo¹¹.

Al di là, quindi, della accessibilità dei termini legali usati – che certo non esprimono un lessico legislativo “raffinato” – ha pesato, nel giudizio di conformità della norma georgiana, la possibilità di ricostruirne plausibilmente il significato: in quel caso, alla stregua di una "conoscenza comune" nella popolazione locale, anche giovanile, di *quelle* realtà criminali, oltre che della possibilità di ricorrere a norme definitorie.

In assenza di tali requisiti, la conformità di altre fattispecie associative (come quella nazionale, già scrutinata di recente, ancorché sotto gli specifici profili del concorso esterno e dell'irretroattività, nel caso Contrada¹²) dovrà essere ricercata in luoghi ulteriori, a cominciare – appunto – dalla elaborazione giurisprudenziale (nel caso georgiano, non ancora significativa al momento delle condotte che portarono alla condanna del ricorrente).

Ecco, allora, che la ricerca di un accettabile livello di solidità degli orientamenti giurisprudenziali deve costituire un obiettivo prioritario, a pena di rendere incerta la credibilità e la stessa tenuta di norme su cui l'ordinamento italiano basa il contrasto delle più gravi manifestazioni di criminalità organizzata: non solo l'art. 416-*bis*, ma tutte quelle che gli ruotano intorno, a cominciare da quelle che riguardano le misure di prevenzione e molteplici istituti processuali.

Come stiamo per vedere, il terreno nevralgico del metodo mafioso è oggi sottoposto, nei processi per il reato associativo, a consistenti torsioni applicative, tali da rendere nebulosi e *incerti* – in presenza di pluralità di orientamenti – i confini della "responsabilità per mafia".

Occorre allora verificare se il motivo di ciò va individuato in una sorta di oscurità o ambiguità “genetica” del comando normativo, oppure se, pur nella fisiologica esposizione degli elementi di fattispecie alle sollecitazioni che provengono dalla realtà

¹¹ *Ashlarba c. Georgia*, cit.

¹² In *Contrada c. Italia* (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. IV, 14.4.2015, ric. n. 66655/13) la Corte europea non ha affrontato la questione, estranea al tema dedotto, della *attuale* riconoscibilità del rischio penale connesso alla associazione mafiosa, anche sotto il profilo, direttamente preso in considerazione, del concorso esterno. La Corte europea si è limitata a rilevare che le condotte di "concorso esterno" prima della sentenza Demitry del 1994 non rientravano chiaramente nell'ambito della minaccia legale, con le conseguenze derivanti dal divieto di retroattività della norma (o dell'interpretazione giudiziale) più sfavorevole. La questione posta all'interesse della Corte era infatti se *all'epoca delle condotte* addebitate a Contrada sussisteva una "sufficientemente chiara base legale" di incriminazione di esse a titolo di concorso in associazione di tipo mafioso. Un quesito tutto rivolto al passato, per risolvere il quale la Corte europea nulla ha espresso sui limiti attuali della punibilità per concorso esterno e tanto meno sulla generale legittimazione della figura. Fra i commenti PALAZZO, *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, cit., 1061 ss.; DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo*, cit.; PULITANÒ, [Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge](#), in *questa Rivista*, 13 luglio 2015, che evidenzia "la c.d. legalità europea come integrazione garantista, giammai come riduzione della legalità incorporata nei principi degli ordinamenti statuali".

dei casi giudiziari¹³, siano recuperabili, con positive ricadute sulla stabilità della norma, criteri razionali di ricostruibilità delle “basi legali” dell’incriminazione e quindi la “prevedibilità”, da parte del destinatario, dell’addebito di appartenenza ad un’associazione mafiosa.

2. Il punto di partenza: la trasposizione “forte” degli elementi della mafia storica nell’art. 416-bis.

È noto che l’introduzione, nel 1982, dell’art. 416-bis fu ispirata da un obiettivo di effettività dell’intervento giudiziario: superare la difficoltà di intercettare l’associazionismo mafioso, nella forma che si manifestava allora nella realtà siciliana, all’interno della fattispecie-base dell’art. 416 c.p., costruendo una fattispecie che segnalasse gli elementi che fondano il maggior disvalore di condotte associative che non trovano come unico ed essenziale sbocco la commissione di delitti e che sono capaci di turbare profondamente, attraverso uno specifico *modus operandi*, l’ordine pubblico e l’ordine economico¹⁴.

Il legislatore trovò facilmente il materiale da cui attingere per delineare la nuova fattispecie: la giurisprudenza, ormai ricca e significativa, che dal 1965 si sforzava di individuare, non avendo a disposizione una definizione normativa ma solo l’osservazione di una realtà criminale, le caratteristiche di quella “associazione mafiosa” la partecipazione alla quale (pur a livello indiziario) fondava una fattispecie di pericolosità qualificata e legittimava l’applicazione delle misure di prevenzione personali.

Si erano formate, nel tempo, acquisizioni e massime giurisprudenziali che vennero ampiamente utilizzate per delineare i contorni del fatto descritto dall’art. 416-bis¹⁵. Naturalmente, quella giurisprudenza coglieva spaccati di realtà malavitose specificamente siciliane, di cui la letteratura sociologica evidenziava la pertinenza alla nozione storica di mafia. Inevitabile, allora, che il legislatore della “Rognoni-La Torre” si sia sforzato di calare nella nuova norma gli elementi storici di quel contesto criminale, fino al punto di inserire come requisito essenziale del metodo mafioso un concetto – quello di omertà – schiettamente e specificamente calato in una ben definita subcultura locale¹⁶.

¹³ Il rilievo del “contesto” in cui il fatto origina e si verifica è, ai fini della sussunzione di esso nella norma, un dato problematicamente e costantemente presente nella teoria dell’interpretazione: cfr. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, cit.; DI GIOVINE, *L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, 135 ss.

¹⁴ Sulla genesi dell’art. 416-bis vd. ampiamente, anche per i riferimenti, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, III ed., Milano, 2015, 1 ss.

¹⁵ TURONE, *op.cit.*, 19 ss.

¹⁶ Esemplari nel senso della sicilianità del concetto di omertà, al di là di ogni successiva costruzione di una nozione “giuridica” di essa, sono le parole di Gaetano Mosca (*Che cos’è la mafia*, Bari, 1949): “Filiazione diretta dello spirito di mafia è l’omertà, quella regola secondo la quale è atto disonorevole dare informazioni alla giustizia in quei reati che l’opinione mafiosa crede che si debbano liquidare fra la parte che ha offeso e quella offesa. E questa regola, che si applica anche alle contese fra i terzi, è la principale causa che induce nei

Inutile dire che l'operazione aveva un senso razionale: se la nuova norma doveva reprimere, con particolare rigore, manifestazioni criminali di ormai comprovata dannosità sociale ma ancora prive di una tipizzazione, *quelle* manifestazioni dovevano essere descritte nella maniera più pregnante possibile. In particolare, doveva stagliarsi in modo nitido – almeno, con la chiarezza consentita dall'uso inevitabile di elementi normativi extragiuridici¹⁷ – la descrizione del metodo mafioso, il nucleo e l'elemento differenziante di quella espressione criminale, che la rende peculiare nel panorama delle fattispecie associative del diritto penale nazionale e che risponde nel modo più plastico al recupero, significativo dal punto di vista politico-criminale, di un “collegamento tra reato associativo e fenomeno criminale sottostante”¹⁸. Ecco allora emergere – insieme ad una forza di intimidazione che, autonomamente riferita all'associazione e non alle condotte dei singoli¹⁹, ne costituisce il “patrimonio” ed il fondamentale requisito strutturale – il ruolo *essenziale* degli altri profili del metodo che da essa debbono scaturire: l'assoggettamento, da intendere come una “vera e propria succubanza psicologica e sottomissione, non momentanea od occasionale, riguardante un numero apprezzabile di persone e nella quale si riflettono gli elementi di diffusività e durata caratterizzanti la forza di intimidazione”; e, appunto, l'omertà, definibile come il rifiuto “generalizzato”²⁰ o “sufficientemente diffuso”²¹ di collaborare con gli organi dello Stato, che si esprime in condotte di reticenza con l'autorità e di favoreggiamento nei confronti dei membri del sodalizio²². Dati non sempre facilmente afferrabili, ma reali e suscettibili di una duplice valutazione: come elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e come

processi penali i testimoni a diventare così spesso bugiardi o meglio reticenti. Perché nel Siciliano, anche chi appartenga alle classi più misere e rozze, la vera bugia è rara ed egli difficilmente racconterà il falso, ma assai di frequente mostrerà di non conoscere o di non ricordare il vero, che invece ricorda e conosce benissimo” (corsivo dell'Autore). Nel senso che la nozione tradizionale di omertà esprime la convinzione diffusa dell'assenza di legittimazione dell'apparato statale e delle sue regole vd. HESS, *Mafia*, ed. 1984, Bari, 147.

¹⁷ La norma descrive la realtà associativa “attraverso un massiccio ricorso a elementi normativi di carattere extra-giuridico, che rimandano alla peculiarità del contesto sociale di riferimento” (AMATO, [Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità](#), in *questa Rivista*, 4 novembre 2014, 8-9). Sulle correlazioni fra i riferimenti normativi e le nozioni storico-sociologiche vd. ampiamente TURONE, *op.cit.*, 29 ss.

¹⁸ FIANDACA, *Le associazioni per delinquere “qualificate”*, in AA.VV., *I reati associativi* (a cura del CNPDS), Milano, 1998, 43 s.

¹⁹ È frequente in giurisprudenza l'affermazione che la forza intimidatrice è l’“in sé” dell'associazione mafiosa: elemento strumentale che “trascende la stessa tipicità della condotta associativa” (fra le altre, Cass. Sez. VI, 11.1.2000, n. 1612, Ferone; Cass. Sez. I, 12.12.2003, n. 9604/2004, Marinaro). Nel senso che “è l'associazione, e solo l'associazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione” vd. già Cass. Sez. I, 21.10.1986, Musacco.

²⁰ GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, Incontro di studio del CSM, 2009, in [giustizia.piemonte.it](#), 4 s., poi in AA.VV., *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 2010, Torino, vol. IV, 1770.

²¹ SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, IV ed., Padova, 1993, 38.

²² PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Ind.pen.* 2013, 81 s. Esprime la necessità di utilizzare un “concetto normativo” di omertà, limitato rispetto all'accezione del termine nell'ambito delle mafie storiche, TURONE, *op.cit.* 162 ss., che sottolinea il “rischio di aprire il varco ad approcci in chiave spiccatamente sociologica”.

“riprova”, difficilmente rinunciabile, della sussistenza di una effettiva forza di intimidazione.

Non può essere messo in dubbio che, nel complesso, l'art. 416-*bis*, con la sua specifica prerogativa di cogliere una manifestazione associativa in atto²³, è una norma di per sé dotata di capacità di evocare peculiari fenomeni criminali²⁴. Quelli, almeno, che si presentavano, nella loro drammatica evidenza, al legislatore del 1982 (e che si presentano tuttora) e che consistevano (consistono) nella sottomissione, attraverso l'intimidazione sistematica, di vere e proprie fasce di territori e popolazioni, finalizzata ad assumere il controllo e la gestione di attività politico-amministrative ed economiche.

Oltretutto, la previsione di una reale esplicitazione del metodo mafioso serviva a “compensare” la necessaria ampiezza descrittiva delle multiformi finalità evocate, in modo volutamente aperto, dall'art. 416-*bis*: si trattava quindi di salvaguardare, prima ancora della tassatività, la materialità stessa del reato, sollecitando una rigorosa considerazione giudiziale della metodologia associativa.

Il raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere favorito dalla peculiare scelta legislativa di conformare la fattispecie di associazione mafiosa come “a struttura mista”²⁵: non, quindi, la tradizionale condotta neutra accompagnata dal particolare disvalore degli scopi (sul modello dell'art. 416 c.p.), ma la partecipazione ad un sodalizio che (già) si manifesta all'esterno, quanto meno perché possiede – e i sodali sfruttano – un “prestigio criminale” derivante dal vincolo associativo e da una pregressa consuetudine di violenza²⁶, che consente di infiltrarsi, sfruttando una succubanza “diffusa” e limitandosi se del caso a “lanciare avvertimenti anche simbolici o indiretti”²⁷, in ambiti politici, amministrativi, imprenditoriali: in tutti quei luoghi e contesti, insomma, dove è possibile trarre e moltiplicare profitti economici agendo in maniera “organizzata”.

Sotto questo aspetto, la struttura della fattispecie suggerisce la necessità – quanto meno a fini di prova – di un effettivo nesso strumentale fra l’“avvalimento” del metodo mafioso e condotte finalizzate al raggiungimento di (almeno) uno degli scopi elencati dal legislatore: se non sussiste almeno un inizio di attivazione in tal senso, ancorché in

²³ In tema vd. le monografie di TURONE, *op.cit.*, 139 ss.; SPAGNOLO, *op.cit.*, 51 ss.; nonché G.A. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig.pen.*, vol. I, Torino, 1987, 308 ss. Sottolinea come il metodo mafioso debba essere verificato mediante l'analisi delle condotte degli associati, viste nel momento dinamico in cui attraverso esse si tenti di conseguire le finalità previste dalla norma, DE LIGUORI, *L'associazione mafiosa: pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi*, in *Cass.pen.* 1987, 53 ss.

²⁴ Non vi è dubbio che “la mafia quale fenomeno penalmente rilevante nasce, è figlia, della mafia quale fenomeno di indagine storica, sociologica, antropologica”: così BASILE, [Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone](#), in *questa Rivista*, 2016, 5.

²⁵ In giurisprudenza, fra la altre, Cass. Sez. VI, 6.12.1994, Imerti. In dottrina, tra gli altri, pur con differenti specificazioni, SPAGNOLO, *op.cit.*, 65; GRASSO, *op.cit.*, 11; TURONE, *op.cit.*, 141 s.; PETRALIA, *op.cit.*, 79.

²⁶ In tema G.A. DE FRANCESCO, *op.cit.*, 309; SEMINARA, *Gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis c.p.*, in *cs.m.it/quaderni*, 1996, *op.cit.*, 5 s. Si tratterebbe, insomma, di un'associazione “che delinque” (cfr. SPAGNOLO, *op.cit.* 50 ss.).

²⁷ Cass. Sez. II, 30.4.2013, n. 22989, Giofrè, sul condizionamento dell'esito di una competizione elettorale attraverso lo sfruttamento, avvenuto senza ricorso a mezzi minatori o violenti, della fama criminale di un gruppo a base familiare.

ambiti parziali, è arduo individuare, nella concretezza delle esperienze associative, un dispiegamento efficace di qualsivoglia metodo che possa sensatamente dirsi mafioso.

A lungo, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata intorno a massime che hanno sottolineato – pur se in termini non sempre problematizzati, a causa della frequente “scontatezza” della presenza del metodo mafioso nei casi trattati – la necessaria ampiezza, “territoriale” e personale, del fenomeno dell'assoggettamento, costituente una vera e propria condizione sociale (da distinguere da meri “fatti episodici”), alimentata dalla convinzione nelle persone attinte dall'intimidazione mafiosa (quelle che popolano l’“ambiente circostante” la sfera di interessi del sodalizio mafioso) di essere esposte ad un “concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione”. In questo quadro, sottolinea la giurisprudenza, è proprio la “diffusività” della forza intimidatrice *esterna* del sodalizio la caratteristica essenziale, il “profilo designante” i fenomeni di associazionismo mafioso come tali: “elemento caratteristico dell'associazione [mafiosa] è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive”²⁸.

Poco sviluppato è stato, a lungo, il tema dell'*oggetto* del pericolo avvertito dai destinatari dell'intimidazione. Il motivo di ciò è intuibile: non vi è mai stato dubbio, proprio per le notorie caratteristiche delle associazioni mafiose, che chi non si ribella alla soggezione mafiosa e osserva la “regola” dell'omertà lo fa, essenzialmente, per il timore di conseguenze negative per la vita e per l'incolumità fisica propria e dei propri familiari²⁹.

3. La superfluità dell'ultimo comma dell'art. 416-bis.

Il fatto che il legislatore del 1982 abbia descritto la fattispecie utilizzando un modello ben preciso (quello del metodo caratterizzante la mafia tradizionale) non significa, naturalmente, che la norma dovesse limitarsi a disciplinare quella particolare realtà criminale, geograficamente connotata.

A scanso di qualsiasi possibilità di equivoci, l'ultimo comma dell'art. 416-bis chiarì che la disposizione andava applicata anche alla camorra e a qualsiasi associazione che, sfruttando la forza intimidatrice del vincolo, perseguisse gli scopi indicati nel terzo comma. E non è un caso che già la giurisprudenza di legittimità degli anni ottanta si sia orientata con decisione al superamento di qualsiasi visione “localistica” dei fenomeni mafiosi³⁰.

Nel 1982, nel momento in cui entrava in vigore una norma che traeva i propri elementi dall'osservazione di una specifica realtà associativa, localmente radicata, poteva avere un senso segnalare che le caratteristiche di quel fenomeno ben si potevano riprodurre, e già si riproducevano, anche altrove (per esempio, nelle zone a presenza

²⁸ Cass. Sez. VI, 1612/2000, Ferone, cit.; fra le altre, Cass. Sez. V, 19.12.1997, n. 4307, Magnelli e altri; Cass. Sez. I, 10.12.1997, n. 6933/1998, Rasovic; di recente Cass. Sez. II, 22989/2013, cit.

²⁹ Come vedremo, il tema dell'*oggetto* del *metus* è stato ampiamente trattato nella sentenza su “Mafia Capitale” (*infra*, 6.1).

³⁰ Vd. fra le altre Cass. Sez. I, 14.1.1987, in *Cass.pen.* 1988, 1606.

camorristica) e “ricordare” quindi all'interprete che la rappresentazione contenuta nel terzo comma costituisce un'astrazione e quindi un messaggio aperto; viceversa, le specificazioni (*rectius*, esemplificazioni) successive (2008 e 2010) non hanno alcun senso normativo (se non di vaga segnalazione simbolica), tanto più che sono intervenute quando era già presente un quadro giurisprudenziale che da tempo riguardava le mafie straniere³¹ e ancor di più la “ndrangheta”, riconosciuta, in tutte le sue articolazioni, come fenomeno di straordinario rilievo criminale.

Non c'è dubbio, insomma, che il legislatore ha tratto da manifestazioni associative affermatesi nelle regioni ad alta densità mafiosa un modello di sintesi e ha creato una figura delittuosa ravvisabile a “prescinde[re] sia da profili di ordine territoriale sia da aspetti di carattere organizzativo che richiama gli ordinamenti mafiosi tradizionali”³².

Dovendosi prendere posizione su una questione risalente, l'ultimo comma, nella misura in cui “assolve all'indubbia funzione di rimarcare l'astrattezza del tipo legale”³³ si è rivelato in fin dei conti superfluo, piuttosto che incostituzionale per assenza di tassatività³⁴. L'apertura, contenuta nell'ultimo comma sin dal 1982, ad applicazioni – per così dire – extrasiciliane della norma è un risultato cui la giurisprudenza sarebbe scontatamente arrivata: si trattava, una volta preso atto del carattere aperto della norma, di applicarvi gli ordinari criteri interpretativi e sussumervi manifestazioni criminose ovunque si palesassero.

Ma tutto questo lascia aperte ben altre questioni, alla cui soluzione l'ultimo comma non può contribuire: quali sono le “dimensioni” che un sodalizio criminale, ovunque costituitosi, deve possedere per rispondere ai requisiti dell'art. 416-*bis*? Quanto esteso, soprattutto, e come caratterizzato l'ambito soggettivo (e/o territoriale) su cui deve esercitarsi la forza d'intimidazione e che deve risultarne assoggettato? E l'assoggettamento da quale tipo di timore deve essere indotto? E quale significato dare al termine “omertà”, al di là del suo originario e specifico significato tratto da una ben definita realtà locale?

Sono queste alcune delle domande a cui la giurisprudenza sta cercando di fornire risposte che, come vedremo, sono finora emerse (in maniera frammentaria e non certo definitiva) da due contesti dotati di qualche specificità: quello delle “mafie straniere” e quello delle associazioni che si sono manifestate nel nord Italia come emanazione, spesso “silente”, di sodalizi fortemente radicati nelle regioni meridionali (in particolare, nella esperienza giudiziaria, in Calabria).

³¹ Lo sottolinea, ad esempio, Cass. Sez. I, 5.5.2010, n. 24803, che parla di semplice “adeguamento” normativo ad un dato giurisprudenziale acquisito.

³² DE ROBERTO, *L'evoluzione giurisprudenziale in materia di reati associativi*, in AA.VV., *I delitti di criminalità organizzata*, in *Quaderni CSM*, 1998, 340 ss.

³³ Così GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014 (vicenda “Mafia Capitale”). In dottrina, tra gli altri, SPAGNOLO, *op.cit.*, 92 ss.

³⁴ In questo senso, in prossimità dell'introduzione della norma, NUVOLONE, *Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1984, 7; INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Pol.dir.* 1982, 691.

Al di là di questi ambiti – comunque caratterizzati dalla presenza di una mafiosità “d’origine” – l’unico precedente edito che, a quanto risulta, ha definitivamente individuato la presenza di un’associazione di tipo mafioso in zone “non tradizionali” è a lungo rimasto quello, riguardante una vicenda risalente a circa un trentennio fa, dell’associazione creatasi all’interno della struttura del *casinò* di Saint Vincent, concluso da una sentenza della Corte regolatrice – curiosamente, la prima ad applicare l’art. 416-*bis* – che evitò di addentrarsi nell’interpretazione degli estremi del metodo mafioso, pur sottolineando che nella previsione della norma debbono ricomprendersi organizzazioni “nuove”, che tentino di introdurre una metodologia di stampo mafioso “in settori della vita socio-economica, dove ancora non sia dato di registrare l’infiltrazione di associazioni mafiose tipiche”³⁵.

La successiva, lunga “latitanza” dai repertori di associazioni mafiose – per così dire – geograficamente anomale può forse fungere da indicatore del fatto che, tutto sommato, il “tipo” insito nell’immagine originaria del sodalizio mafioso ha una sua solidità di riferimenti, che tende a collocarlo, di fatto, solo in certe realtà e/o origini regionali. Sotto questo aspetto, è rimasta a lungo sulla carta l’attitudine dell’art. 416-*bis* a fungere da “strumento repressivo di portata assai ampia, tale da fronteggiare anche nuove forme di criminalità associata di tipo economico-affaristico sempre più diffuse in tutto il territorio nazionale”³⁶. Ma si tratta di considerazioni che vanno aggiornate: il tema dei limiti del “tipo” dell’associazione mafiosa è infatti esploso con le indagini, i provvedimenti cautelari e le prime sentenze che hanno riguardato l’associazione romana nota come “Mafia Capitale”, caratterizzata da note di indubbia originalità, fino a costringere la Suprema Corte ad una impegnativa presa di posizione su cui torneremo ampiamente in seguito (par. 6).

Prima, però, va rilevato che il terreno su cui si sono sviluppati i provvedimenti su “Mafia Capitale” è stato preparato dalla giurisprudenza che si è formata, negli anni, nei due ambiti – associazioni straniere e *locali* di “ndrangheta al nord – cui si accennava sopra. È infatti in relazione a quei contesti – estranei al peculiare intreccio fra malavita comune e rapporti corruttivi che fortemente connota “Mafia Capitale”, ma parzialmente eccentrici rispetto alle manifestazioni delle mafie più radicate e tradizionali – che è maturata l’opera di “risistemazione”, se non di vera e proprio rilettura, delle nozioni contenute nell’art. 416-*bis* che i giudici di merito prima e di legittimità poi hanno utilizzato quando hanno ravvisato il carattere mafioso dell’associazione romana³⁷.

4. Il ruolo delle “mafie straniere” nella progressiva rivisitazione degli elementi del metodo mafioso.

³⁵ Cass. Sez. VI, 12.6.1984, Chamonal, in *F.it.* 1985, II, 169.

³⁶ FIANDACA, *op.ult.cit.*, 56, che manifestava perplessità su tale potenzialità, in considerazione della tecnica legislativa che si esprime nell’art. 416-*bis*.

³⁷ Non a caso l’ordinanza applicativa del GIP di Roma del 28.11.2014, cit., 29, ha sottolineato l’“estremo rilievo” di quella giurisprudenza ai fini del provvedimento cautelare.

Nell'evoluzione del metodo mafioso la giurisprudenza sulla c.d. mafie straniere ha svolto un ruolo importante sotto uno specifico profilo: l'aver evidenziato che l'associazione mafiosa non consiste necessariamente in un'organizzazione "potente", dotata di forte capacità finanziaria e in grado di esercitare un controllo ferreo in un riconoscibile ambito territoriale, ma può essere integrata anche da realtà strutturalmente modeste (le "mafie piccole"), che esercitano la propria forza di intimidazione in zone circoscritte e/o su quote di soggetti che possono essere limitate. Quello che conta – ripetono le sentenze – non è tanto il numero delle persone assoggettate quanto la "diffusività" del fenomeno, cioè la capacità dell'associazione di condizionare un numero non determinato di soggetti, pur nei limiti – nel caso, di appartenenza etnica – in cui il sodalizio si muove³⁸.

Sotto questo aspetto, il mondo delle organizzazioni straniere ben si è prestato ad occupare, secondo alcuni, l'"ampio spazio di discrezionalità interpretativa" lasciato dalla norma e a fungere da terreno d'elezione per i "sottotipi applicativi" che essa consente³⁹.

Non è un caso che la sentenza Hsiang del 2001 – il vero e proprio "manifesto" di questa corrente "riduzionista" – sia stata ampiamente utilizzata nell'ordinanza applicativa nell'indagine su "Mafia Capitale", che ne ha enfatizzato la capacità di spiegare l'"emancipazione" del tipo legale dalla "matrice sociologica originaria"⁴⁰. L'idea che il carattere mafioso non risieda nell'imponenza della struttura organizzativa, ma esclusivamente nel metodo che l'associazione utilizza, ancorché nei confronti di poche persone, serve a sgombrare il campo, nel momento applicativo, dalla ipotesi più pesante che la visione tradizionale dell'associazione mafiosa porta con sé: il controllo capillare del territorio, l'idea che il giogo mafioso debba riguardare intere comunità di soggetti e non soltanto gli appartenenti a certe categorie: nel caso delle "mafie straniere" gli immigrati clandestini o comunque gli appartenenti a gruppi o sottogruppi etnici; altrove, vedremo, gli imprenditori interessati ad aggiudicarsi agevolazioni o appalti pubblici.

È senz'altro vero che l'art. 416-*bis* non assume un qualche "controllo del territorio" fra i connotati necessari dell'associazione mafiosa⁴¹ e l'ultimo comma di quella disposizione può essere letto come una conferma che quello che caratterizza il tipo associativo è, in effetti, il metodo piuttosto che l'estensione del radicamento. "Controllo del territorio" è un'espressione che sintetizza l'esito del dispiegarsi del metodo laddove le organizzazioni sono più potenti ed efficienti, fino a proporsi come un vero e proprio

³⁸ Vd. in particolare Cass. Sez. VI, 30.5.2001, n. 35914, Hsiang.

³⁹ VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, in *questa Rivista*, 22 settembre 2014, 3. Sulla questione della rilevanza dei sodalizi a base etnica ai sensi dell'art. 416-*bis* e sulle connesse questioni probatorie vd. ampiamente, di recente, AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza*, cit., che pone il tema all'interno della tensione tra le esigenze di adeguamento al dato normativo (di cui vengono sottolineate le ragioni storiche) e le aspirazioni all'inclusione delle "nuove mafie".

⁴⁰ Cass. Sez. VI, 35914/2001, Hsiang, cit., e i richiami in GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014, 30 ss. Sulla sentenza Hsiang vd. le riflessioni di VISCONTI, *op.cit.*, 3 ss. Sulle c.d. mafie etniche vd. tra le altre, con argomenti comuni, Cass. Sez. V, 13.3.2007, n. 15595; Cass. Sez. I, 5.5.2010, n. 24803 (entrambe riguardanti gruppi nigeriani); Trib. Rimini, 14.3.2006, in *Foro it.* 2007, II, 510 (mafia russa).

⁴¹ Vd. Cass. Sez. VI, 25435/2015, cit. In dottrina PETRALIA, *op.cit.*, 101 ss. Vd. anche *infra*, n. 51 e 52.

“antistato”; la sentenza Hsiang – insieme ad altre – ha colto in modo appropriato la non essenzialità di quel connotato e la compatibilità del modello normativo con sodalizi che, anzi, tendono a svincolarsi da limiti territoriali, cercando di ottenere vantaggi dai fenomeni della globalizzazione⁴².

Né costituisce un ostacolo peculiare all’applicabilità dell’art. 416-*bis* alle associazioni straniere la necessità di provare la forza di intimidazione del gruppo, anche se le difficoltà possono essere non di poco conto, specie quando si tratti di ricostruire, in assenza di concreti atti d’intimidazione, una evoluzione ed una reputazione criminale del gruppo, o del “sodalizio matrice”, che si sia sviluppata in terre lontane⁴³: compito che difficilmente può essere svolto senza il contributo di una letteratura sociologica poco accessibile o di esperti del luogo⁴⁴.

Se mai, la problematicità della tendenza “espansiva” proposta dalla giurisprudenza sulle “mafie straniere” emerge ad altri livelli, preliminari. Laddove, infatti, l’intimidazione si rivolga a un numero limitato di soggetti, di cui si sfruttino l’isolamento sociale e le peculiari difficoltà esistenziali legate alla posizione di “irregolari” sul territorio italiano (o, in altri casi, il timore di rappresaglie su familiari rimasti nelle terre d’origine), è essenziale verificare se il nucleo associativo etnicamente qualificato non si sia formato esclusivamente per compiere reati (o per perseguire un programma di reati) di estorsione o di violenza privata nei confronti di quei soggetti, o comunque di appartenenti a quel gruppo, il che escluderebbe la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso. Del resto, dove un’associazione criminale non persegua la finalità di acquisire “spazi di potere politico-economico reale” la sua connotazione mafiosa deve escludersi⁴⁵, non essendo la finalità di commettere delitti – pur tipizzata, insieme ad altre, dall’art. 416-*bis* – sufficiente a distinguerla da una comune associazione a delinquere.

E per superare questo chiaro limite normativo non basta il riferimento, in cui tante volte ha trovato rifugio la giurisprudenza, alla “diffusività” del fenomeno criminale: non solo per la pressoché nulla capacità indicativa di tale richiamo, che finisce con l’essere solo retorico, ma anche perché una predisposizione di attività violente ed estorsive, comune a più persone, può avere una sua capacità di “diffusione”, insita nella strutturale indeterminatezza del programma associativo, che può svilupparsi attraverso una serie di attività vessatorie in luoghi diversi e/o nei confronti di una pluralità di

⁴² PETRALIA, *op.cit.*, 72 ss. Non mancano, peraltro, sentenze che, proprio con riferimento ad associazioni straniere, hanno sottolineato l’importanza dell’elemento territoriale: ad esempio Cass. Sez. V, 5.5.2008, n. 35762, che ha richiesto ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 416-*bis* “l’esistenza in concreto di una capacità di sopraffazione esterna, ovvero più in generale di una capacità di intimidazione rivolta, con carattere diffuso, nei confronti di terzi in un determinato ambito territoriale di cui vuole ottenere il controllo”. In senso adesivo GRASSO, *op.cit.*, 16.

⁴³ In tema Trib.Bari, 28.3.2003, in *F.it.* 2004, II, 6.

⁴⁴ Trib. Rimini, 14.3.2006, cit.; in tema PETRALIA, *op.cit.*, 95 ss.; AMATO, *op.cit.*, 20 ss.

⁴⁵ Così, opportunamente, GRASSO, *op.cit.*, 17, proprio con riferimento alle associazioni criminali straniere. A proposito di queste ultime, è stato rilevato come le organizzazioni straniere, pur dotate, a volte, di consistenti capacità economiche e organizzative, difettino di una adeguata capacità di infiltrazione nei tessuti sociali delle comunità ospitanti, per carenza di attitudine ad intrecciare relazioni significative con la sfera legale: in questo senso BECUCCI, *Criminalità multietnica. I mercati illegali in Italia*, Bari, 2006, 125.

soggetti passivi non individualmente determinabili a priori⁴⁶. Ma si tratta, per l'appunto, di associazione per delinquere *non* di tipo mafioso.

5. Le “mafie al nord” e il metodo mafioso “anticipato”.

La giurisprudenza, ormai consistente, che si è formata sulla questione delle c.d. mafie al nord – in sostanza, la qualificazione penale di sodalizi formati da soggetti, emigrati nelle regioni settentrionali, appartenenti o parenti di affiliati alle associazioni tradizionali, soprattutto alla “ndrangheta”⁴⁷ – è segnata da un contrasto che manifesta come manchi una univoca risposta a un interrogativo di fondo che la dottrina ha segnalato da tempo: “ai fini della integrazione del reato è necessario che la forza intimidatrice del vincolo associativo esista come dato effettuale, oppure è sufficiente che del suo uso gli affiliati intendano o si propongano di avvalersi?”⁴⁸.

Da una parte ci sono sentenze – che appartengono all'orientamento “classico” in tema di criminalità mafiosa – che intendono il metodo mafioso come dato di effettività, che deve essere riscontrato nel territorio in cui il sodalizio – pur costituente emanazione, o distacco, di un'associazione nata e operante altrove – viene a radicarsi. In questa ottica, quindi, la forza di intimidazione deve sussistere, deve risultare “realmente esplicatasi” (anche attraverso il mero richiamo ad una “fama criminale”) e deve essere provata unitamente ai suoi effetti tipizzati. Qui, l'immagine stessa di “mafia silente” non ha senso⁴⁹, non solo quando si tratti di un'associazione di nuova formazione che aspiri ad

⁴⁶ Cfr. Trib.Bari, 28.3.2003, cit., relativa ad una consorteria di cinesi levantini, la cui capacità intimidatrice era “determinata solo da specifici atti di violenza nei confronti di singoli clandestini che si ribellavano ed era strettamente correlata all'attuazione di del programma criminoso”, onde l'intimidazione rimaneva “interna al gruppo”, senza sviluppare alcun allarme sociale.

⁴⁷ Sul fenomeno, SCIARRONE (a cura di), *Mafie al nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, 2014, 133 ss.

⁴⁸ Così FIANDACA, *op.ult.cit.*, 55 s. Sulla questione, e sulla compresenza di diversi atteggiamenti giurisprudenziali, vd. l'ampia rassegna di VISCONTI, *op.cit.*, 11 ss.; da ultimo INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind.pen.* 2015, 237 ss.; nonché SPARAGNA, [Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali](#), in questa Rivista, 2015.

Peraltro, la motivata richiesta, da parte della II sezione della Cassazione (ord. 25.3.2015, n. 15807), di procedere alla rimessione di un ricorso alle Sezioni unite, non è stata accolta, in tempi recenti (28.4.2015), dal Primo presidente della Corte: in proposito vd. le osservazioni di VISCONTI, [I giudici di legittimità ancora alle prese con la mafia silente al nord: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così](#), in questa Rivista, 5 ottobre 2015, il quale registra come la presa di posizione del Primo presidente, orientata alla concezione “effettiva” dell'avvalimento della forza d'intimidazione e alla negazione di un contrasto giurisprudenziale legittimante l'intervento delle Sezioni unite, non trovi – almeno integrale – riscontro nella giurisprudenza più recente. A conferma di ciò, in una recente sentenza che ha concluso una vicenda processuale di grande complessità ed estensione, relativo alle infiltrazioni mafiose in Lombardia, la V sezione ha considerato “chiarito” che ai fini del delitto di associazione di tipo mafioso “è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati...” (Cass. Sez. II, 21.4.2015, n. 34147): il “chiarimento” sarebbe cioè nel senso di un significato della norma, basato sulla potenzialità di intimidazione, diverso da quello, incentrato invece sulla effettività di intimidazione, che il Primo presidente ha ritenuto non essere contrastato.

⁴⁹ Questo filone trova una significativa espressione, tra le altre, in Cass. Sez. I, 13.2.2006, in *Cass.pen.* 2007, 2778, con nota di BORRELLI, *Il metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive*; nella giurisprudenza

operare in luoghi e contesti nuovi, ma anche quando essa costituisca emanazione di una cosca già operante altrove.

Questa concezione non è incompatibile con un certo progressivo allentamento, riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, dei requisiti essenziali dell'associazione di tipo mafioso in tutte le componenti del metodo: la forza di intimidazione non richiede una particolare ostentazione, potendo l'"esteriorizzazione" del metodo ridursi, nella sua accezione minima, alla "spendita del nome" della cosca di riferimento, almeno qualora essa sia dotata di sicura forza evocativa⁵⁰; l'assoggettamento può riguardare solo certe categorie di soggetti "qualificati" dall'inserimento in contesti imprenditoriali attinti dagli interessi del crimine organizzato di nuovo radicamento⁵¹ (scompare, ovviamente, ogni riferimento al "controllo del territorio" in contesti che sono, o si vantano di essere, "impermeabili" alle infiltrazioni criminali⁵²); l'omertà, persi i caratteri di vera e propria patologia sociale delle origini, scolora in un atteggiamento di generica, pur diffusa passività identificabile nella ritrosia a ricorrere all'autorità per denunciare soprusi e far valere propri diritti⁵³, fino ad essere "ragionevolmente" ravvisata laddove si contino poche denunce in un ambito territoriale fortemente caratterizzato da fenomeni di estorsione ed usura⁵⁴.

recente vd. fra le altre Cass. Sez. I, 17.12.2015, n. 51088; Cass. Sez. VI, 22.1.2015, n. 18459; Cass. Sez. VI, 5.6.2014, n. 30059; Cass. Sez. II, 24.4.2012, n. 31512; Cass. Sez. I, 28.3.2012, n. 13635.

⁵⁰ Da ultimo, Cass. Sez. II, 15.5.2015, n. 25360, riguardante un sodalizio campano di recente emersione che evocava, nei confronti delle vittime di estorsione ed usura, una presunta (non provata) "vicinanza" al clan dei Casalesi.

⁵¹ Su entrambi questi aspetti è particolarmente indicativa Cass. Sez. II, 31512/2012, cit., sulla cosca "Barbaro-Papalia" e l'acquisizione in subappalto, da parte di alcune piccole aziende calabresi, dell'attività di movimento terre nel territorio di un comune dell'hinterland milanese. Basta, secondo la sentenza, che pur all'interno di un territorio limitato si verifichi la "potenzialità, attraverso l'intimidazione mafiosa, di creare situazioni di distorsione e condizionamento nei comportamenti e nelle scelte degli imprenditori di un determinato settore...". In senso analogo Cass. VI, 17.11.2009, n. 4989/2010 (locale di Milano), secondo cui quando c'è "esportazione" di fenomeni criminali, "non deve pretendersi la penetrazione globale della forza di intimidazione nel territorio, in quanto non può certo ricercarsi l'assoggettamento della generalità delle persone residenti, dovendo invece farsi riferimento ad un insieme di soggetti legati negli stessi luoghi da una comunanza di interessi, come ad esempio gli imprenditori operanti nella zona controllata dal gruppo criminale".

⁵² Sul carattere mafioso anche di associazioni che non esprimono un controllo totale del territorio di riferimento, ma che sono comunque dotate di un'autonoma carica intimidatrice vd. già INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 63 ss. Sotto questo aspetto l'Autore è critico nei confronti del ricorso al concetto di "alone permanente di intimidazione diffusa", evocato da TURONE, *op.cit.*, 126 come elemento rivelatore della capacità di condizionamento mafioso, proprio in quanto esso rischierebbe di escludere l'applicazione della norma laddove il controllo del territorio sia solo parziale. In tema PETRALIA, *op.cit.*, 72, 101 ss.

⁵³ Sul ridimensionamento del significato di tali nozioni rispetto alle accezioni tradizionali, in particolare riguardo all'omertà, vd. i riferimenti in PETRALIA, *op.cit.*, 80. In giurisprudenza vd. già Cass. Sez. VI, 10.6.1989, Teardo, n. 11204: "perché sussista omertà è sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generale...". Nel senso che l'omertà sarebbe un mero "riflesso", una "manifestazione" dell'assoggettamento, e che i due termini "assumono una funzione meramente chiarificatrice in quanto esplicitano le condizioni alle quali la forza di intimidazione dell'associazione assume rilevanza ai fini della configurazione del reato" vd. Trib.Bari, 28.3.2003, cit.

⁵⁴ In questo senso Cass. Sez. II, 25360/2015, cit.

Quello che non può difettare è la prova – quanto meno – di comportamenti “anomali” di soggetti (ad esempio, imprenditori) coinvolti da un condizionamento mafioso attuale, pur se in assenza di intimidazioni palesi⁵⁵.

Dall'altra parte si pone la tendenza, espressa soprattutto – ma non solo – nelle fasi cautelari di alcune indagini promosse da Procure del nord Italia⁵⁶, a valorizzare come decisivo il dato dell'insediamento del nuovo sodalizio al nord, purché, accanto ad elementi strutturali ritenuti intrinsecamente sintomatici del carattere mafioso dell'organizzazione (attinenti alle modalità di affiliazione, al livello di programmazione, alla distribuzione di ruoli ecc.), sussista un significativo legame con associazioni radicate nel meridione e dotate di una fama criminale che superi le barriere regionali. In presenza di questi presupposti, non si ritiene necessario che vi siano (ancora) state manifestazioni, anche larvate o implicite, che evochino la metodologia mafiosa e neppure che si sfrutti una qualche fama criminale. Quello che conta, perché consente di acclarare il pericolo per l'ordine pubblico, è il dato oggettivo del “collegamento con la casa madre”⁵⁷. Basta che, in forza di esso, il sodalizio sia *in grado di esprimere*, negli ambiti di interesse (che possono essere limitati, specie in una fase iniziale di espansione), una forza di intimidazione che *possa provocare* effetti di assoggettamento e omertà: “quel che costituisce elemento essenziale della associazione, nella specie, di “ndrangheta, non è l'attualità, l'esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua *capacità* di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale”⁵⁸. Si arriva a richiamare una “accezione pre-giuridica, ovvero sociologica o storica” delle condizioni di soggezione: nella sostanza, si teorizza una sorta di presunzione di succubanza diffusa laddove la cosca di origine sia “notoriamente

⁵⁵ Cfr. ancora Cass. Sez. II, 31512/2012, cit.; sulla necessaria “esteriorizzazione” del metodo vd. altresì fra le altre, anche per ulteriori riferimenti, Cass. Sez. V, 20.12.2013, n. 14582, relativa alla “locale” di Torino; nonché Cass. VI, 30059/2015, cit.

⁵⁶ Vd. fra le altre Cass. Sez. I, 10.1.2012, n. 5888, Garcea. Per ulteriori riferimenti vd. Cass. Sez. II, 34147/2015, cit. e le note successive.

Ampi riferimenti a questo orientamento in VISCONTI, *Mafie straniere*, cit., 28 ss.

⁵⁷ Vd. Cass. Sez. V, 3.3.2015, n. 31666 (c.d. processo “Alba Chiara”, riguardante *locali* situati nel Basso Piemonte), che, utilizzando la categoria del “notorio” e partendo dal carattere unitario del fenomeno “ndranghetistico (pur se articolato in diramazioni territoriali autonome), ritiene un “fuor d'opera”, laddove un sodalizio rappresenti gemmazione di un'organizzazione mafiosa radicata in aree tradizionali, “pretendere la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà (...) Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa, e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l'organizzazione di base”.

⁵⁸ Paradigmatica di questo orientamento è la sentenza Cass. Sez. I, 5888/2012, cit., da cui è tratta la citazione nel testo; conf. tra le altre Cass. Sez. II, 11.1.2012, n. 4304, relativa alla fase cautelare inerente alla c.d. operazione Alba Chiara, nonché, nella giurisprudenza più recente, Cass. Sez. II, 34147/2015, cit., riguardante peraltro una vicenda in cui era presente, come si legge in motivazione, una “imponente esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis”. Vd. altresì Cass. Sez. V, 23.2.2015, n. 15412 (relativa alla c.d. operazione Minotauro); da ultimo Cass. Sez. VI, 20.10.2015, n. 3027/2016.

In senso favorevole all'orientamento estensivo, di recente, BALSAMO, RECCHIONE, [Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis e l'efficacia degli strumenti di contrasto](#), in *questa Rivista*, 2013, 11 ss.

pericolosa ed efferata”⁵⁹ o, in analogo ordine di idee, sussista una “diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principale”⁶⁰. Come elemento di “conferma” della bontà della soluzione, si evidenzia, con un argomentare scopertamente orientato al risultato, che altrimenti non sarebbe possibile reprimere le infiltrazioni dei sodalizi mafiosi nelle regioni “refrattarie”⁶¹.

La già citata sentenza Garcea offre un’esemplificazione interessante di questo approccio basato sulla mera potenzialità degli sviluppi criminali: il dato processuale più significativo, valorizzato dai giudici di legittimità, è infatti costituito da una conversazione tra il vertice della “locale” di Genova e “uno dei vertici della “ndrangheta calabrese”, nel corso della quale si diceva che era stato importato in Liguria “quello che c’era in Calabria”, con indicazione di un esercizio commerciale come sede degli incontri e delle discussioni, su questioni organizzative, fra i rappresentanti delle varie “locali” liguri⁶².

La partita, è bene ricordarlo, si gioca inevitabilmente anche sul terreno del processo (delle risultanze probatorie e delle inevitabili implicazioni), con riferimento alla possibilità di ricondurre “gerarchicamente” le organizzazioni create in luoghi di nuova espansione ad associazioni unitarie e verticistiche, di cui costituiscano emanazioni operative, o, viceversa, di evidenziarne il carattere distinto e autonomo, pur in presenza di osservanza di metodi comuni e di rapporti di coordinamento: con tutte le conseguenze ai fini dell’individuazione della competenza territoriale⁶³.

Sul piano sostanziale, interessa rilevare, in questa sede, che a legittimazione dell’anticipazione dei requisiti del metodo si enfatizza spesso la natura *di pericolo* della fattispecie di cui all’art. 416-bis⁶⁴, in un senso sintetizzato da una delle sentenze più rappresentative dell’indirizzo “estensivo”: “una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della “ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa [è], già in sé, pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata”⁶⁵.

⁵⁹ Vd. App. Torino, 10.12.2013, Bandiera e altri, citata e commentata da VISCONTI, *op.ult.cit.*, 17 ss. (le condanne, pronunciate in quella sentenza, sono state poi confermate da Cass. Sez. V, 31666/2015, cit).

⁶⁰ Cass. Sez. II, 34147/2015, cit. Critico sul punto VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”*, cit., 3.

⁶¹ Cass. Sez. I, 5888/2012, cit.

⁶² Cass. Sez. I, 5888/2012, cit.

⁶³ La questione, richiamata in tutte le sentenze riguardante l’esportazione di fenomeni criminali, è affrontata con chiarezza, nelle premesse della motivazione, da Cass. Sez. II, 34147/2015, cit., riguardo alle “locali” facenti riferimento organizzativo alla struttura federativa denominata “Lombardia” e attraverso questa collegate alla struttura di vertice della “ndrangheta calabrese. Per un sintetico resoconto della vicenda vd. TURONE, *op.cit.*, 104 ss. Ancora, su una questione analoga riguardante una locale lombarda, vd. Cass. Sez. VI, 16.9.2015, n. 50064. Sui nessi fra la tematica del metodo e quella dell’autonomia dei sodalizi delocalizzati, e quindi sulle modalità di risoluzione delle questioni di competenza territoriale, vd. le considerazioni critiche di INSOLERA, *op.ult.cit.*, 238 ss.

⁶⁴ In senso critico su questo orientamento VISCONTI, *Mafie straniere*, cit., 35 ss.

⁶⁵ Cass. Sez. V, 31666/2015, cit. Singolare, peraltro, che nella stessa motivazione si sottolinei la necessità di esteriorizzazione del metodo quando si tratti di una “neoformazione delinquenziale”, priva di derivazione da una casa-madre.

Ora, ammesso che l'associazione di tipo mafioso sia un reato di pericolo⁶⁶, lo è nel senso che la *avvenuta realizzazione* dei suoi elementi costitutivi mette a rischio l'ordine pubblico, oltre che – almeno quando si tratti di organizzazioni di grandi dimensioni – beni giuridici come l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica ed altri ancora⁶⁷. Non, invece, nel senso che la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie si *possa* manifestare, o probabilmente si manifesterà, in futuro. Stravolgere questa ovvietà per sostenere l'incriminazione di mere potenzialità, per quanto serie, di *futuro* avvalimento di un metodo mafioso non ancora in atto (ma semplicemente “pronosticato” in base a legami con associazioni radicate in aree tradizionali) varca i limiti di tipicità della norma, fino a ridurre l'associazione mafiosa a un vero e proprio doppione dell'associazione per delinquere, caratterizzandola solo per una peculiare pericolosità del contesto personale e organizzativo e delle modalità con cui il sodalizio intende muoversi⁶⁸. Lungi dal polarizzarsi sul piano delle intenzioni (pur supportate da un apparato organizzativo che le renda serie) la fattispecie delineata dall'art. 416-*bis* è in realtà costruita, nella descrizione del metodo mafioso, come una rete di *effettive* derivazioni causali che, oltretutto, non si muovono solo sul piano degli accadimenti materiali, intesi come veri e propri fenomeni socio-economici, ma anche della psicologia sociale: la forza di intimidazione, oltre che esserci (pur in forme che possono escludere manifestazioni palesi e ripetute), deve essere compresa e *vissuta* dai suoi destinatari come produttiva di veri e propri “effetti psicologici che si producono all'esterno della realtà associativa di mafia e di camorra”⁶⁹. Coloro che la subiscono ne vengono condizionati al punto di omettere non solo reazioni istituzionali (componendo, a grandi linee, l'area dell'omertà) ma anche di contrastare, esercitando diritti e prerogative, l'infiltrazione e la definitiva affermazione delle associazioni, che in tal modo finiscono col non trovare contrapposizioni. In questo senso, l'assoggettare è strumentale

⁶⁶ Assunto, questo, non indiscusso, posto che in dottrina si ritiene, frequentemente, che si tratti di reato di danno (da ultimo RONCO, *L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in AA.VV., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B.Romano e Tinebra, Milano, 2013, 62), quanto meno rispetto alla tutela della libertà morale (vd. TURONE, *op.cit.*, 359). Nel senso che la norma “incrimina non il mero fatto associativo bensì un'organizzazione delinquenziale già avviata e consolidata, come attualmente espressiva di un pregiudizio attuale ed operante per l'ordine pubblico” SEMINARA, *op.cit.*, 9.

⁶⁷ Secondo Cass. Sez. II, 22989/2013, cit., ad esempio, sarebbe posta in pericolo la libera espressione delle attività socio-economiche (nella specie, dei diritti civili e politici).

⁶⁸ Sottolinea il rischio di una vera e propria violazione dello stesso principio di materialità Cass. Sez. V, 14582/2013, cit.

⁶⁹ Cass. Sez. V, 19.12.1997, n. 4307, Magnelli ed altri. Sulla necessità di una “generale percezione della terribile efficienza [dell'associazione] nell'esercizio della coercizione fisica” vd. Cass. Sez. I, 9604/2004, cit., in cui si sottolinea che deve essere provato “un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione, quale risultante di una consolidata consuetudine di violenza (...) che venga chiaramente percepito come tale dall'esterno”; vd. anche Cass. Sez. II, 31512/2012, cit. Sulla percezione, o almeno percepibilità, del metodo mafioso da parte di una pluralità di soggetti “posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso” vd. Cass. Sez. V, 14582/2013, cit.; nonché, da ultimo, Cass. VI, 15.7.2015, n. 34874, che parla di “diffuso assoggettamento derivante dalla consuetudine di violenza del sodalizio, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i propri fini” (altrove, la sentenza chiarisce che violenza e minaccia possono costituire una “connotazione latente”: la fattispecie riguardava un'associazione di tipo “ndranghetista radicata a Perugia, i cui adepti, pur conservando rapporti di “parentela e contiguità” con soggetti calabresi, operavano in autonomia).

al perseguimento degli obbiettivi mafiosi, ma può esserlo solo perché la mancanza di iniziativa e la timorosa sottomissione dei soggetti che avvertono l'intimidazione consente agli esponenti mafiosi, in una concatenazione causale ben delineata dalla norma, di raggiungere – senza incontrare resistenze – potere, influenza e profitti all'interno delle aree che intendono infiltrare.

Insomma, un conto è delineare, attraverso l'attività d'indagine, struttura ed organizzazione di una “locale” di “ndrangheta e valorizzarne i legami con una casa-madre; altra questione è dimostrare che questa struttura si è concretamente inserita, assoggettandolo, nel contesto sociale ed imprenditoriale di una certa realtà territoriale, pur senza esibire *atti* di violenza e intimidazione. Enfatizzare, come a volte fa la giurisprudenza estensiva, la conoscenza – perlopiù “mediatica” – dei fenomeni mafiosi e la generica preoccupazione che ne deriva anche nei territori di recente infiltrazione⁷⁰, senza però che fenomeni siffatti siano stati attuati e recepiti, finisce col rivelarsi un esercizio sterile, idoneo tutt'al più a segnalare soggettività pericolose ma non ancora la fattispecie di cui all'art. 416-bis.

Per quanto si possa – anzi, si debba – estendere il significato di “forza di intimidazione”, nel senso di ritenere inessenziali manifestazioni attuali e tangibili di sopraffazione, ciò non può portare a escludere la necessità che popolazioni (o almeno categorie di soggetti) siano condizionate dall'incombere di un sodalizio di cui *avvertono* una presenza intimidatrice, la quale può derivare – come è noto – anche da una (pur latente) “fama criminale” del gruppo. È quindi corretto specificare, come sovente avviene, che la “forza di intimidazione” tende a presentarsi, quando sfrutta una reputazione criminale già acquisita, come una “capacità di intimidazione”, ma deve essere chiaro che detta capacità si deve radicare nella diffusa consapevolezza di un rischio *imminente* di esibizioni di una forza *già* collaudata. Al contrario, l'orientamento estensivo usa, non senza ambiguità, l'espressione “capacità di intimidazione” per riferirla ad una potenzialità *futura* di dispiegamento del metodo mafioso, con ciò trattando allo stesso modo i casi in cui manchino “atti esterni di intimidazione e violenza” – da tutti ritenuti inessenziali⁷¹ – e quelli in cui l'associazione non esercita o non ha ancora esercitato, nemmeno attraverso la spendita di nomi, alcuna metodologia mafiosa⁷². In tali casi nessuno si avvale – ancora, almeno – della “forza di intimidazione”

⁷⁰ Vd. Cass. Sez. V, 31666/2015, cit.

⁷¹ Non manca qualche eccezione: vd. Cass. Sez. I, 16.5.2011, n. 25242, che richiede, in senso particolarmente restrittivo, che l'avvalimento della forza di intimidazione si verifichi attraverso il compimento di “atti concreti”.

⁷² Assai indicativa è Cass. Sez. I, 5888/2012, cit.: “una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali proprie dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con la “ndrangheta propria calabrese, può ritenersi (...) costituita una associazione che, per l'organizzazione che si è data, (...) ripete le caratteristiche della vera e propria “ndrangheta (...): da qui la *capacità* della “locale” di Genova, *di intimidazione* al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse, che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva”.

Per completezza espositiva, va considerato che questa impostazione non è stata recepita, nella fase di merito, da GUP Trib. Genova, 9.11.2012, inedita, ampiamente citata da VISCONTI, *op.ult.cit.*, 12 ss. Nel senso dell’“insufficienza di uno sfruttamento *potenziale* della forza intimidatrice, ovvero della semplice *intenzione* di produrre l'effetto intimidatorio” TURONE, *op.cit.*, 125.

derivante da un vincolo: non può esservi dubbio, infatti, che se “si tratta di associazioni “nuove” che *tentano* di introdurre metodi di stampo mafioso, non si vede come l'ambiente esterno possa *già* avvertire una carica intimidatrice autonomamente scaturente dal metodo mafioso”⁷³.

Il problema dei limiti della forza d'intimidazione è avvertito dalla dottrina favorevole a un'estensione applicativa della norma, in nome dell'esigenza di “intervenire “prima” che il pericolo associativo precipiti in atti violenti e percepiti”. Si è allora sostenuto che sarebbe “ingestibile una interpretazione che crei una (sottile e critica) dipendenza tra consumazione del reato e prova degli effetti “psicologici” da impatto intimidatorio”, essendo “l'esito soggettivo del contatto con le mafie (..) imprevedibile e legato a variabili mutevoli in relazione alle caratteristiche soggettive, culturali e sociali delle persone che entrano in contatto con l'organizzazione”⁷⁴. Considerazioni, queste, che scoprono la logica di semplificazione probatoria che, in nome della ben nota tendenza alla “processualizzazione delle categorie sostanziali”⁷⁵, ispira l'interpretazione estensiva, che impoverisce la fattispecie al punto di elidere da essa gli effetti dell'intimidazione mafiosa.

Una teorica via d'uscita, per chi propone l'applicabilità della norma anche alle mafie “silenti”, potrebbe essere costituita da una rilettura dell'ultimo comma dell'art. 416-*bis* laddove esso – con riferimento a camorra, “ndrangheta ed altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli indicati dalla norma – richiede l'avvalimento della forza intimidatrice del vincolo senza menzionarne gli effetti in termini di assoggettamento e omertà. Si potrebbe cioè sostenere che questa disposizione consente di applicare la norma anche ai sodalizi ancora silenti (nel senso che non sono avvertiti sul territorio di radicamento) ma già impegnati ad acquisire posizioni di vantaggio negli ambiti (economici, amministrativi ecc.) delineati nel terzo comma, senza che occorran circostanze comprovanti assoggettamento e omertà.

Un'interpretazione del genere non sarebbe però accoglibile⁷⁶. Da un lato esporrebbe, in maniera incomprensibile, allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti appartenenti ad associazioni indifferentemente caratterizzate, o meno, da un impatto sociale, oltretutto rendendo più impegnativo l'accertamento del reato in certe zone geografiche (proprio quelle di mafia “tradizionale”) piuttosto che in altre; ma soprattutto, per verificare che un'associazione cerca di infiltrarsi nell'economia e nella pubblica amministrazione è pressoché inevitabile riscontrarne gli effetti sui tessuti che vengono attaccati in termini – appunto – di soggezione di certe categorie di soggetti, che non si oppongono all'occupazione di quegli spazi da parte degli esponenti mafiosi e delle loro emanazioni. La forza di intimidazione, insomma, non può essere disgiunta, proprio per il riferimento agli effetti che le è connaturato, da una verifica delle conseguenze.

⁷³ FIANDACA, *op.ult.cit.*, 57. Secondo TURONE, *op.cit.*, 148, con riferimento al distacco di una “locale” in un'area geografica di nuovo insediamento, occorre uno “sfruttamento (ancorché solo *inerziale*) della forza di intimidazione ricollegabile alla casa madre, tale da produrre una soglia di assoggettamento *generico* in un campione significativo di popolazione dimorante e operante in quell'area” (corsivi dell'Autore).

⁷⁴ Così BALSAMO, RECCHIONE, *op.cit.*, 17 s., con riferimento a Cass Sez. V, 19.3.2013, n. 28317.

⁷⁵ VISCONTI, *op.ult.cit.*, 35.

⁷⁶ Conf. TURONE, *op.cit.*, 184 ss.; INGROIA, *op.cit.*, 104 ss.; PETRALIA, *op.cit.*, 83 ss.

6. L'estensione massima del metodo mafioso: la vicenda di "Mafia Capitale".

Al culmine delle progressive rivisitazioni (*rectius*, della svalutazione) degli elementi del metodo mafioso la Cassazione ha pronunciato la nota sentenza su "Mafia Capitale", nella quale è stato attribuito carattere mafioso, prendendo a prestito ed estremizzando le acquisizioni più estensive della giurisprudenza sull'art. 416-*bis*, a una associazione – cui partecipavano, oltre al leader e a pochi delinquenti "comuni", un numero di gran lunga maggioritario di imprenditori e pubblici amministratori – impegnata nell'infiltrazione nel sistema delle erogazioni pubbliche riguardanti la politica sociale del Comune di Roma⁷⁷.

Proprio in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità della motivazione offerta dalla Cassazione, è inevitabile inserire, in seguito, qualche riferimento al contesto fattuale ricostruito dall'indagine, evincibile dalla lettura dei provvedimenti.

Nella sentenza, resa nella fase cautelare, la Cassazione ha ricostruito la genesi e lo sviluppo dell'associazione romana. Ha quindi evidenziato, sulla base dell'ordinanza applicativa e del provvedimento di riesame, come l'associazione di Massimo Carminati si sia evoluta da un livello di criminalità tutto sommato elementare (il "mondo di sotto"), contrassegnato dal ricorso ad estorsione ed usura, ad una progressiva infiltrazione in ambienti imprenditoriali e di pubblica amministrazione attraverso la vera e propria *affiliazione* di soggetti appartenenti al "mondo di sopra" (quello degli appalti e dei colletti bianchi), pronti a porre stabilmente le proprie capacità a disposizione del gruppo di Carminati. In questa trasformazione – frutto, secondo la Corte, di una sorta di "fusione" con la rete affaristica dell'altro principale imputato, Salvatore Buzzi – l'orizzonte criminale del gruppo ha riportato un mutamento radicale, connotandolo come essenzialmente dedito all'acquisizione del controllo di concessioni, autorizzazione, appalti e servizi pubblici tramite la corruzione di pubblici funzionari. Il tutto, peraltro,

⁷⁷ Cass. Sez. VI, 10.3.2015, nn. 25435 e 25436, su cui vd. in senso adesivo VISCONTI, [A Roma una mafia c'è. E si vede...](#), in *questa Rivista*, 2015. Per ulteriori commenti, orientati in senso critico, vd. INSOLERA, *op.ult.cit.*, 235 ss.; APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass.pen.* 2016, 125 ss.

Naturalmente, la singolare composizione dell'associazione romana ha origini precise. La sentenza della Cassazione (ci riferiamo alla 25435/2015, la cui motivazione è più diffusa) evidenzia, sulla base della citata ordinanza applicativa e del provvedimento di riesame (Trib.Roma, ord. 11.12.2014), come l'associazione di Massimo Carminati (denominata "Mafia Capitale" in sede giudiziaria) si sia evoluta da un livello di criminalità tutto sommato elementare (il "mondo di sotto"), contrassegnato dal ricorso ad estorsione ed usura, ad una progressiva infiltrazione in ambiti imprenditoriali e di pubblica amministrazione attraverso la vera e propria *affiliazione* di soggetti appartenenti al "mondo di sopra" (quello degli appalti e dei colletti bianchi), pronti a porre stabilmente le proprie capacità a disposizione del gruppo di Carminati. In questa trasformazione – frutto, secondo la Corte, di una sorta di "fusione" con la rete affaristica di Salvatore Buzzi – l'orizzonte criminale del gruppo ha riportato un mutamento radicale, connotandolo come essenzialmente dedito alla corruzione, pur mantenendo nel proprio "patrimonio" la fama criminale che circondava la figura di spicco, alimentata anche da inchieste giornalistiche e suggestioni mediatiche.

mantenendo nel proprio “patrimonio” l'indubbia fama criminale che circondava la figura di spicco, alimentata anche da inchieste giornalistiche e suggestioni mediatiche.

La questione essenziale, affrontata dalla Cassazione, era se può dirsi “mafiosa” un'associazione – quella post-fusione – che per acquisire e gestire gli appalti pubblici si avvaleva di consolidate pratiche corruttive che impegnavano, spesso di persona, gli stessi appartenenti al sodalizio e che solo “all'occorrenza” aveva a disposizione una capacità d'intimidazione “esterna” legata al riconosciuto “spessore criminale” del “capo” dell'associazione⁷⁸. Ancora, a quali livelli allignassero, nella realtà imprenditoriale e amministrativa della Capitale, assoggettamento e omertà.

In tutti i provvedimenti cautelari è stata riconosciuta la natura mafiosa dell'associazione, ma vi è stato – dall'ordinanza applicativa al responso della Cassazione – un mutamento di prospettiva facilmente percepibile: quanto meno, la Suprema Corte ha valorizzato, nel composito quadro che emerge dai provvedimenti dei giudici di merito, alcuni profili a scapito di altri⁷⁹.

Ciò non basta però a convincere che, a lungo, una fetta importante dell'amministrazione pubblica capitolina sia stata gestita con metodi che si possano definire mafiosi.

L'ordinanza applicativa aveva enfatizzato, nelle pagine dedicate alla forza d'intimidazione, la temibile efficienza del sodalizio nell'attuare un programma essenzialmente estorsivo, connesso alla sua vocazione originaria: quella del recupero crediti, associata al ricorso all'usura. Si poneva però – a un lettore minimamente attento – una questione non irrilevante: la “dose”, indubbiamente presente in quella realtà, di capacità di intimidire specifici “debitori” prospettando conseguenze negative in caso di mancato o ritardato pagamento, poteva dirsi idonea a integrare e rivelare una forza d'intimidazione, legata all'efficienza *associativa*, proiettata – ma anche utilizzata – presso una platea (magari limitata ma) indifferenziata di soggetti? Su una cosa, in effetti, non possono esserci dubbi: esistono associazioni a delinquere finalizzate a estorsioni ed usura, che utilizzano, per arricchirsi, disparate forme di prevaricazione e che possono terrorizzare, con argomenti molto pressanti, i destinatari delle minacce (il che succedeva nelle vicende romane elencate nell'ordinanza applicativa) e che, nondimeno, non costituiscono associazioni di tipo mafioso⁸⁰. La stessa sentenza Hsiang del 2001, che ha ispirato tutta la parte introduttiva dell'ordinanza romana, è chiara nel distinguere l'intimidazione mafiosa (che è un “perdurante stato di timore grave”, diffuso verso

⁷⁸ Ciò costituisce, di per sé, una deviazione rispetto al modo in cui la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la capacità d'intimidazione: non prerogativa di singoli associati, ma elemento caratterizzante l'associazione in quanto tale (fra le altre, vd. Cass. 9604/2004, cit.; Cass. Sez. VI, 1612/2000, cit.). Di conseguenza, le vittime devono avvertire la coazione morale come proveniente dall'associazione, non da uno o più soggetti determinati (vd. SEMINARA, *op.cit.*, 6).

⁷⁹ Addirittura, si è rilevata una “aperta contraddizione” fra la motivazione e la complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito: vd. APOLLONIO, *op.cit.*, 132

⁸⁰ Nel senso che può esistere una “associazione malavitosa che, sebbene armata e solita fare ricorso a metodi violenti, ben [può] non essere dotata degli specifici requisiti per poterla definire di stampo mafioso, perché priva delle strutture organizzative e non proiettata all'esterno secondo il tipico operato della mafia o di altre organizzazioni similari, capaci di imporre un clima di omertà ed intimidazione nell'ambito territoriale di influenza” vd. da ultimo Cass. Sez. I, 51088/2015, cit.

l'esterno) dalla "semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nell'estorsione"⁸¹.

Ora, a dispetto dell'insistenza sui trascorsi criminali di Carminati, e sul timore reverenziale che il "mito" del capo ispirava, l'ordinanza applicativa, pur programmaticamente tesa a sperimentare "i limiti di flessibilità della fattispecie"⁸², faticava a colmare il divario esistente fra una "semplice", ancorché temibile, associazione a delinquere ed una vera e propria associazione di tipo mafioso, per quanto connotata da "originalità". A poco può servire, a tal fine, enfatizzare il fenomeno, pur presente nella giurisprudenza recente, dell'"allargamento" della nozione di associazione mafiosa al di là dei sodalizi tradizionali, connotati in senso geografico e sociologico (secondo l'insegnamento della sentenza Hsiang); ed anche proporre declamazioni apodittiche tendenti ad affermare l'esistenza di una "*organizzazione che usa, esplicandola, la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo in zone del territorio della capitale, in aree del suo tessuto economico e istituzionale, nella direzione degli appartenenti all'organizzazione criminale medesima, nella direzione di realtà istituzionali, nella direzione di realtà criminali. Una forza d'intimidazione che non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subita da chiunque con essa s'imbatta...*"⁸³.

Rimane il fatto che, al di là dei riferimenti di rito (come quello all'avvenuta "accumulazione originaria criminale" della banda⁸⁴) e di ripetitive citazioni giurisprudenziali, le condotte segnalate nell'ordinanza applicativa – perlopiù relative a pressioni su debitori da parte di associati provenienti dal "mondo di sotto"⁸⁵ – poco avevano a che fare con l'esercizio attuale di un metodo mafioso, che si articola attraverso i tre distinti elementi che l'art. 416-*bis* pretende che siano effettivi⁸⁶ e si manifestino nel condizionamento, in atto, non di singole vittime di specifiche violenze private ed estorsioni, ma – come si è visto in precedenza – di vere e proprie collettività o categorie di persone, pur se circoscritte. L'intimidazione, per essere *diffusa*, deve essere ben conosciuta dalla platea degli assoggettati, che la devono ricondurre ad una inflessibile organizzazione criminale, in grado di inibire condotte di "resistenza" (attraverso

⁸¹ Anche nella giurisprudenza più recente non mancano sentenze attente a distinguere i casi in cui la sottomissione delle vittime deriva dalla coartazione della volontà indotta dalla minaccia estorsiva da quella in cui risulta decisiva la diffusa forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Molto chiara, sul punto, è Cass. Sez. VI, 34874/2015, cit., relativa alla c.d. mafia umbra, che ha annullato un'ordinanza resa in fase cautelare proprio per l'assenza di sviluppo motivazionale su tale decisivo aspetto. In generale, non può esservi dubbio che "la presenza di atti intimidatori concreti può anche non essere, di per se stessa, indicativa di una struttura mafiosa, dal momento che atti di tal genere possono provenire anche da (...) gruppi criminosi privi di un apparato strutturale fondato sull'intimidazione diffusa (e sulle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà)": così TURONE, *op.cit.*, 137; conf. SPAGNOLO, *op.cit.*, 34.

⁸² GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014, cit., 27.

⁸³ *Ibid.*, 35.

⁸⁴ Essa è descritta con riferimento ad una matrice che affonderebbe nel substrato criminale romano degli anni 80. Il riferimento è a specifiche realtà criminali non riconducibili, peraltro, all'area mafiosa: la c.d. banda della Magliana e l'"eversione nera" degli anni 80 (GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014, cit., 33 s.).

⁸⁵ *Ibid.*, 49 ss.

⁸⁶ Senza contare che, come è stato saggiamente osservato proprio a proposito dei provvedimenti in esame, "dedurre il metodo mafioso in atto solo da elementi episodici di questo genere non sembra sufficiente" (INSOLERA, *op.ult.cit.*, 235).

l'esercizio di diritti di libertà) al suo strapotere. Allora, non basta certamente menzionare – come l'ordinanza più volte fa – un supposto “effetto mediatico” della rappresentazione della realtà criminale romana come propulsore del prestigio criminale del capo dell'associazione nell’“immaginario collettivo”⁸⁷: è assunzione scontata in materia di associazione mafiosa quella secondo cui l'avvalimento deve riferirsi alla forza promanante dal vincolo, non alle capacità di intimidazione derivante dal “carisma” e dall’“immagine criminale” di un capo⁸⁸. E sulla temibilità *del vincolo associativo* l'ordinanza applicativa non spendeva parole⁸⁹: il che non sorprende, se si considera che il sodalizio non era neppure provvisto di una qualche denominazione o di un termine di riferimento (l'espressione “Mafia Capitale” è stata coniata dagli inquirenti) che lo richiamasse in un territorio o presso un contesto sociale di riferimento⁹⁰.

La sentenza della Cassazione, nel confermare il carattere mafioso del sodalizio, ha evidenziato, ben più di quanto avesse fatto l'ordinanza di riesame, che nell'infiltrazione del sodalizio c.d post-fusione nell'area dell'aggiudicazione di appalti pubblici “la dimensione corruttiva-collusiva ha giuocato un ruolo determinante”⁹¹. Un dato, questo, ormai notorio a chiunque abbia seguito le cronache giudiziarie (e politiche) successive all'emersione dell'indagine: nessun dubbio che a Roma si sia sviluppata, negli ultimi anni, una rete di contatti fra imprenditori e pubblici amministratori che, favorita da un ceto politico ora colluso, ora “disattento”, ha orientato attraverso la pratica della corruzione una fetta rilevante di appalti ed elargizioni pubbliche verso alcune imprese a scapito di altre, emarginate dal “giro”. Fin qui, verrebbe però da dire, niente di diverso da realtà emerse in molteplici inchieste giudiziarie, ben prima di “Mafia Capitale”.

Certo, ci sono alcune particolarità, che si possono rinvenire innanzitutto nel *milieu* criminale da cui il sodalizio ha preso origine, caratterizzato dal fatto che i due soggetti che hanno coagulato il gruppo hanno avuto esperienze di criminalità comune e/o eversiva di indubbio rilievo e che certi rapporti privilegiati con uomini politici e pubblici *manager* e funzionari, successivamente assurti a ruoli-chiave nel comune di Roma e di enti pubblici economici, sono stati occasionati e si sono sviluppati anche in connessione con pregresse attività illecite. L'associazione che ne è derivata (quella, nel linguaggio della sentenza, post-fusione o della “seconda fase”) risente, nella sua operatività, della rudezza – esercitata attraverso pratiche estorsive e rapporti con

⁸⁷ GIP Trib. Roma, 28.11.2014, cit., 35, 36, 42, 45, 46; Trib.Roma, sez. Riesame, ord. 11.12.2014, cit., 27 ss.

⁸⁸ Allorché “la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà ipotizzare un'associazione per delinquere comune, ma non certo un'associazione per delinquere di tipo mafioso” (Cass. Sez. VI, 1612/2000, cit.). Da ultimo, nel senso della non decisività, ai fini del riconoscimento dell'associazione di tipo mafioso, della caratura criminale e dei precedenti di un singolo soggetto, pur riguardanti la partecipazione alla “ndrangheta, vd. Cass. Sez. I, 26.6.2014, n. 41735, Pelle.

⁸⁹ Né possono ritenersi sufficienti i riferimenti che l'ordinanza di riesame (11.12.2014, cit., 31 s.) fa alla prospettazione ai debitori dell'intervento di “brutta gente” o all'uso, da parte dei sodali, della prima persona plurale in occasione delle minacce.

⁹⁰ L'assenza di un “marchio” non rende di per sé il sodalizio incompatibile con l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, posto che la “demoninazione” cui allude l'ultimo comma dell'art. 416-bis non può definirsi elemento essenziale di fattispecie. È però un segnale di carenza, o di non riscontrabilità, di quella tendenza all'espansione e alla “diffusività” (e riconoscibilità) del fenomeno associativo su cui la giurisprudenza – pur con diversità di accenti (vd. APOLLONIO, *op.cit.*, 137 ss.) – ha sempre insistito.

⁹¹ Cass. Sez. VI, 25435/2015 cit.

ambienti di criminalità organizzata ed eversiva risalenti nel tempo – di un “capo” che non esita a richiamare, nelle conversazioni dirette e indirette coi suoi sodali, la propria caratura criminale. Insomma, il quadro non è certo di un sodalizio di manager coi colletti rigorosamente bianchi. Almeno, non lo è interamente e non lo è riguardo al soggetto apicale, collante fra “mondo di sotto” e “mondo di sopra” e vero e proprio “amministratore di fatto” (così lo definisce la sentenza) delle cooperative favorite dal sistema di spartizione di risorse pubbliche.

Nessun dubbio, però, che queste peculiarità di origine e di modalità comunicazionali – compreso, all'occorrenza, l'uso di un contegno sprezzante e minaccioso nei confronti di membri del sodalizio, che però può ricorrere in qualsiasi sodalizio malavitoso connotato dalla forte *leadership* del capo – non bastino a trasformare in una vera e propria associazione di tipo mafioso un sodalizio che per raggiungere i propri scopi utilizzava un'oliatissima e “sistematica attività corruttiva di pubblici funzionari e di alterazione dello svolgimento delle gare d'appalto”⁹². E non basta neppure enfatizzare la rete di rapporti – anche con conclamate associazioni mafiose – che il gruppo romano ha saputo tessere nel tempo: un elemento attinente agli sbocchi “esterni” dell'attività che, per quanto suggestivo, non può sopperire all'assenza di requisiti “interni” di mafiosità. Ci vuole ben altro, e la sentenza ritiene di rinvenirlo nella *possibilità* di utilizzazione, da parte dell'associazione, di una “riserva” di forza intimidatrice, “già sperimentata nei tradizionali settori delle estorsioni e dell'usura”, cui ricorrere, *in via eventuale*, nei confronti di soggetti che non si rivelino proni allo strapotere del sodalizio nell'assegnazione delle risorse pubbliche. La sentenza sottolinea infatti la “posizione sostanzialmente monopolistica nell'acquisizione degli appalti dei servizi del Comune di Roma da parte delle cooperative del Buzzi, attraverso la imposizione di un controllo dell'associazione su buona parte dell'amministrazione capitolina, ottenuto grazie ad un sistema di intese corruttive con una schiera di pubblici funzionari infedeli e, *all'occorrenza*, per effetto della incombente capacità di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti...”⁹³.

La questione essenziale, cui non è possibile sottrarsi, è allora se può dirsi “mafiosa” un'associazione che s'infiltra nel sistema degli appalti pubblici attraverso consolidate pratiche corruttive che vedono spesso direttamente impegnati gli stessi appartenenti al sodalizio e che solo “all'occorrenza” può utilizzare una capacità di intimidazione “esterna” nutrita esclusivamente dalla fama criminale di alcuni suoi esponenti.

Ora, il conferire rilievo – come fa la sentenza in esame – ad una siffatta “riserva” di intimidazione (per così dire, una mafiosità “in seconda battuta”), da utilizzare in caso di necessità si accompagna a quell'idea di (mera) capacità, potenzialità d'intimidazione (e quindi di assoggettamento e omertà come evenienze conseguenzialmente *possibili*) che – come si è criticamente osservato in precedenza – è stata più volte evocata in alcune recenti sentenze (perlopiù rese in fase cautelare) relative alle c.d. mafie silenziose e che si

⁹² *Ibid.*, 22.

⁹³ *Ibid.*, 29.

risolve in una vera e propria anticipazione della tipicità della fattispecie di associazione mafiosa⁹⁴.

Queste espressioni, tutte proiettate nel senso di una capacità e di una disponibilità a un futuro avvalimento, sono state calate in una vicenda che, è bene chiarirlo, pare ben diversa – da quanto emerge dai provvedimenti cautelari – da quelle in cui l'assenza di atti di conclamata intimidazione è dovuta al fatto che la forza dell'associazione è talmente radicata e riconosciuta che per mantenere condizioni di assoggettamento e omertà possono bastare impliciti richiami a quella forza e a una fama criminale consolidata nel tempo (al limite, anche attraverso la mera partecipazione di un associato ad una gara d'appalto⁹⁵); nel caso di "Mafia Capitale" – che riguarda un'organizzazione recente – ad assumere carattere ipotetico non è l'uso di concreti atti di violenza e di minaccia (il che sarebbe compatibile con la qualificazione mafiosa), ma lo sfruttamento stesso di un metodo mafioso, di cui sussistevano, ad avviso dei giudici, idonee condizioni iniziali (esperienze criminali, contatti con altri sodalizi ecc.) ma di cui non è stato verificato un effettivo dispiegamento esterno. A tal proposito, non prestano il fianco a dubbi di significato affermazioni secondo le quali "assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell'uso [della] forza intimidatrice, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile *posterius* non un *prius* logico e cronologico..." o l'osservazione per cui "il timore suscitato dall'associazione risult[a] di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà"⁹⁶: lo spostamento di connotati essenziali della fattispecie a (mero) oggetto di un giudizio di prevedibilità/possibilità rivela con chiarezza che la sentenza su "Mafia Capitale" ritiene sufficiente a integrare il reato la (mera) *prospettiva* di un ricorso a una metodologia mafiosa.

Insomma, secondo la sentenza in esame è sufficiente, ai fini della "diagnosi di mafiosità di un sodalizio di recente formazione", che sussista una carica intimidatoria autonoma, "il cui riflesso esterno in termini di assoggettamento si mantiene ancora entro i limiti di una soglia *prodromica* rispetto a possibili *future* situazioni di omertà e di assoggettamento specifico (...) mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta *potranno insorgere* costituiranno il risultato di uno sfruttamento "attivo" di quella forza intimidatrice: uno sfruttamento che è già oggetto del *programma* associativo e, dunque, del dolo specifico degli associati..".

6.1. Quali soggetti assoggettabili, e con quali mezzi? L'allargamento (anche) dell'oggetto del timore indotto dall'associazione.

Al di là del criticabile ricorso all'idea di un metodo mafioso ridotto a mero oggetto di dolo specifico⁹⁷, occorre anche verificare se nella vicenda si è effettivamente

⁹⁴ Per una diversa lettura vd. VISCONTI, *op.ult.cit.*, 4, secondo cui la sentenza su "Mafia Capitale" si sarebbe orientata al modello "più garantista e costituzionalmente orientato" di ricostruzione della fattispecie.

⁹⁵ Cass. Sez. VI, 3.6.1993, n. 1793. Sul punto, problematicamente, vd. G.A. DE FRANCESCO, *op.cit.*, 312 s.

⁹⁶ Cass. Sez. VI, 25435/2015 cit., 37.

⁹⁷ Cfr. SEMINARA, *op.cit.*, 4.

manifestata – come osserva la sentenza⁹⁸ – almeno una “capacità *potenziale* di sprigionare una pressione idonea a suscitare soggezione verso i soggetti non affiliati all’organizzazione”.

Ora, per quanto riguarda la categoria dei pubblici funzionari l'utilizzabilità stessa di un'intimidazione, pur “di riserva”, nei loro confronti sembra rivestire in quella vicenda un carattere meno che residuale: la stessa sentenza insiste sulla “preferenza” del sodalizio per il metodo corruttivo⁹⁹ e basta la lettura dei provvedimenti e delle cronache giudiziarie per rendersi conto che la resistenza del ceto politico-amministrativo alle lusinghe della tangente è stata (per usare un eufemismo) tutt'altro che strenua. I pubblici funzionari coinvolti nella vicenda non sembrano essere stati, insomma, plausibile bersaglio di alcuna intimidazione, neppure potenziale¹⁰⁰.

Ma se anche i funzionari addetti a gare d'appalto, autorizzazioni ecc. fossero stati attenti da un'attività di intimidazione esercitata *direttamente* verso di loro, la qualificazione mafiosa del sodalizio sarebbe tutt'altro che scontata. Perché ci sia associazione di tipo mafioso, in effetti, non può bastare che un gruppo di soggetti pratici, anche sistematicamente, violenza o minaccia – anche in maniera larvata o implicita – nei confronti dei soggetti da cui vogliono ottenere le prestazioni che servono per acquisire le posizioni di vantaggio o monopolio indicate nell'art. 416-*bis*, o semplicemente per conseguire profitti ingiusti. I riflessi negativi sulla libertà morale dei destinatari delle intimidazioni sono già “calcolati” nella modalità di tutela penale che viene apprestata attraverso le fattispecie di violenza privata, estorsione, minaccia aggravata ecc., che possono costituire i reati-scopo di associazioni dedite a siffatte attività. L'art. 416-*bis* richiede molto di più della avvenuta vittimizzazione di una pluralità di soggetti: per quanto possa essere un'operazione impegnativa, esige che sia riscontrato un *clima* di soggezione all'interno di uno o più contesti di vita sociale¹⁰¹.

Può avere un senso, piuttosto, verificare se (almeno) i prodromi di una dinamica intimidazione/assoggettamento, tipica della realtà mafiosa, possono essersi sviluppati presso un'altra categoria potenzialmente interessata: quella degli imprenditori concorrenti dei soggetti “favoriti” nei settori economici che il sodalizio intendeva controllare¹⁰².

Sotto questo profilo, nella narrazione della Suprema Corte non sembra invero emergere alcun avvalimento significativo di una forza di intimidazione da parte del nuovo sodalizio, anche solo nello specifico ambito di infiltrazione, nel senso di una prospettazione, pur implicita o meramente evocativa, nei confronti di soggetti estranei,

⁹⁸ Vd. Cass. Sez. VI, 25435/2015 cit., 40 s.

⁹⁹ *Ibid.*, 30. La Cassazione sottolinea che, in definitiva, il sodalizio si è comportato “sotto le vesti di un comune corruttore”. Comprensibile allora che sin dai primi commenti si sia sottolineata la “macroscopica anomalia” insita nel fatto che il metodo corruttivo, che presuppone un rapporto paritario fra soggetti, rappresenta l'opposto dell'assoggettamento mafioso (APOLLONIO, *op.cit.*, 133 ss., che parla di “inconciliabilità logico-giuridica tra metodologia mafiosa e metodologia corruttiva”)

¹⁰⁰ Sotto questo aspetto, pare eccessiva l'affermazione che sarebbe stata la “paura de lui” [di Carminati] la “chiave che consent[iva] di aprire tutte le porte, anche quelle della pubblica amministrazione” (Trib. Roma, sez. Riesame, ord. 11.12.2014, cit., 31).

¹⁰¹ Cfr. Cass. Sez. I, 41735/2014, cit.

¹⁰² In tema APOLLONIO, *op.cit.*, 133 s.

di conseguenze pregiudizievoli (per la vita o l'integrità fisica) in caso di ribellione (cioè di mancato assoggettamento) alla logica predatoria che anima imprenditori e funzionari associati. Sono solo un paio gli episodi in cui la sentenza dà conto di “intoppi” nel tranquillo iter che avrebbe dovuto portare all'aggiudicazione di appalti pubblici a favore di cooperative riconducibili al sodalizio, ma non sembrano emergere da essi profili idonei a segnalare che essi vennero risolti utilizzando intimidazioni mafiose: nel primo, anzi, la via d'uscita fu trovata nella modifica dell'offerta, resa possibile da un'illegittima segnalazione da parte di una funzionaria; nel secondo la sentenza riferisce dell'accettazione, da parte dell'impresa “estranea”, dopo un iniziale rifiuto, di una “decisione estremamente vantaggiosa per le cooperative riconducibili al sodalizio”. Ma in entrambi i casi, pur in presenza delle proteste dei soggetti apicali del sodalizio nei confronti degli imprenditori estranei riottosi, questi ultimi – da quanto sembra emergere dalla sentenza – non si ritirarono neppure dalle gare.

Certo, si tratta di questioni di “interpretazioni del fatto”, rispetto alle quali non è ovviamente consentito, tanto meno in questa sede, trarre conclusioni; oltretutto, gli episodi evidenziati dalla sentenza saranno presumibilmente oggetto di vaglio dibattimentale.

C'è però un'ulteriore questione da porsi, che la sentenza affronta anche in termini generali: esistono forme di intimidazioni – diverse da quelle dirette all'incolumità fisica – di cui l'associazione avrebbe potuto avvalersi nei confronti degli imprenditori esterni alla cerchia dei favoriti, e di quale tipo?

In un passaggio della motivazione, la Cassazione accenna al fatto che la capacità intimidatrice del sodalizio sarebbe servita a “creare e mantenere, all'esterno, le condizioni di una *conventio ad excludendum* volta ad impedire ogni possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non intendano conformarsi al sistema di “regole” imposte dall'organizzazione criminale”¹⁰³.

È a tale questione che si riferisce, nel contesto della vicenda in esame, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che attiene al “tipo” di timore ingenerato dall'intimidazione mafiosa e ai relativi destinatari. È sufficiente, secondo la Corte, “la paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo [della] attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti (...). Ai fini della configurabilità del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo (...) può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti”¹⁰⁴.

La correttezza astratta del principio non può essere messa in dubbio: anche se la sua modalità più consueta e risaputa si dirige verso la vita o l'integrità fisica delle persone, non si può escludere che una strategia intimidatrice possa avvalersi, ad esempio, di danneggiamenti di cose o aziende, o anche dell'isolamento “organizzato” di soggetti “resistenti” all'interno di un contesto sociale. Tutte strategie che possono generare, all'interno di una certa categoria di soggetti e/o in un ambito territoriale,

¹⁰³ Cass. Sez. VI, 25435/2015, cit., 30.

¹⁰⁴ Le citazioni sono tratte da Cass. Sez. VI, 25435/2015, cit., 39 e 48.

condizioni di assoggettamento e imporre un atteggiamento omertoso, anche se non coinvolgono direttamente l'incolumità fisica.

Ora, secondo la sentenza, “fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed al conseguente ricorso all’omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva di poter chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all’associazione o da essi influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese”¹⁰⁵.

In termini siffatti, l'applicazione del “principio di diritto” alla vicenda degli appalti romani desta perplessità. Ravvisare l'oggetto della minaccia mafiosa nell'emarginazione dal “giro” degli appalti non considera un dato piuttosto scontato: quella esclusione è già insita nella *conventio* in cui fisiologicamente si articola il rapporto fra pubblici funzionari e imprenditori legati, direttamente o indirettamente, da un programma di attività corruttive. La stessa sentenza ne è consapevole, laddove sottolinea, seppure in termini generali, che “la reiterazione dell'attività corruttiva determina la sostanziale emarginazione del soggetto non corrotto dalla stessa possibilità di accesso e partecipazione alle attività di rilievo pubblico”. Questa situazione sembra essersi realizzata anche nella vicenda di “Mafia Capitale”, tanto più che la “gestione di affari in comune” fra imprenditori e pubblici funzionari, anche intranei al sodalizio, ha prodotto come esito “l'offerta, in un momento di grave crisi economica del Paese, di una serie di servizi a prezzi vantaggiosi anche per l'eventuale committente, che in tal modo avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio ad affidarsi all'organizzazione”¹⁰⁶.

In un sistema corruttivo, quindi, talmente oliato da consentire la produzione di un risultato “virtuoso” come l'abbassamento degli oneri pubblici, essendo persino conveniente per le imprese coinvolte (pur di far parte del “giro”) ridurre le pretese economiche, è davvero difficile ravvisare quale potesse essere lo spazio per un dispiegamento di forza intimidatrice, ancorché non mirata su pregiudizi all'incolumità fisica, che non fosse solo ipotetico: per “inquinare il libero funzionamento del mercato” bastavano, del tutto verosimilmente, i reciproci vantaggi derivanti a imprese e funzionari partecipanti, o comunque legati, al patto *corruttivo*. Che poi, nel caso in questione, nella *origine* e nella tenuta di questo patto (e della struttura associativa) abbia avuto una parte rilevante la qualità criminale di alcuni suoi esponenti di spicco e la loro capacità di influire, anche in maniera minacciosa, sui sodali (creando condizioni di intimidazione *interna* alla cerchia affaristica¹⁰⁷), non è, per i motivi detti, considerazione idonea a connotare il contesto operativo di mafiosità.

Nè può spostare alcunché il richiamo, valorizzato nella sentenza in esame come precedente da cui “prendere le mosse”, alla nota vicenda Teardo, sviluppatasi al termine degli anni ottanta, che riguardò alcuni pubblici amministratori liguri, collocati in posizione apicale in diversi enti pubblici, che attraverso un'apposita struttura

¹⁰⁵ *Ibid.*, 39.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 43.

¹⁰⁷ Essa è evidenziata dall'ordinanza del Riesame (Trib. Roma, ord. 11.12.2014, 20), laddove sottolinea la penetrazione del sodalizio negli appalti pubblici “attraverso l'opera di corruzione di pubblici funzionari e/o la loro intimidazione”.

organizzativa realizzarono una continuativa opera di intimidazione nei confronti di imprenditori che partecipavano a gare d'appalto¹⁰⁸. In una sentenza di annullamento la Cassazione ipotizzò la presenza di un'associazione di tipo mafioso, ma il giudice del rinvio qualificò l'atteggiamento delle persone offese, adesivo a richieste concussive e determinato dal timore di subire pregiudizi economici, come frutto di *metus publicae potestatis* e non di intimidazione indotta da un vincolo associativo e la fattispecie di cui all'art. 416-bis venne infine esclusa¹⁰⁹. Non sarebbe stato comunque un precedente spendibile: nell'*esclusione* degli imprenditori estranei al giro di "Mafia Capitale" non rileva alcuna intimidazione, costituendo essa – come si è visto – il naturale effetto di rapporti corruttivi intercorsi fra altri soggetti.

6.2. L'etichettamento mafioso nella criminalità politico-amministrativa: obiettivi e rischi.

Se l'impostazione accolta dalla citata sentenza della Suprema Corte sarà confermata nel seguito del processo romano, un perdurante giudizio di "mafiosità" dell'associazione servirebbe a segnalare all'esterno, in una vicenda giudiziaria dal forte impatto mediatico, la spiccata gravità di condotte che aggrediscono interessi, anche istituzionali, di notevole rilievo. Gli strumenti di una sottolineatura siffatta non consisterebbero solo nell'innalzamento del livello delle sanzioni individuali e nell'inasprimento dei regimi processuali tipici del "binario" della criminalità organizzata, e quindi in un trattamento deteriore rispetto a quello che può consentire il dispiegarsi del complessivo sistema (legale e giurisprudenziale) di contrasto della criminalità politico-amministrativa; di più, un'attribuzione giudiziale di mafiosità, con la sua forte presa evocativa, è idonea a provocare quel *surplus* di indignazione e di avversione sociale che si traduce in una sanzione reputazionale difficilmente cancellabile, idonea a spegnere, di fatto, carriere e ambizioni politiche, imprenditoriali, professionali ben al di là di quanto possa succedere al "semplice" ispiratore o partecipe, pur assiduo, a patti corruttivi, che incappi in una vicenda giudiziaria.

Un risultato, questo, che può apparire appetibile in termini di deterrenza, in tempi di grave scadimento del tasso di legalità politico-amministrativa. C'è però da chiedersi seriamente se la capacità (anche) stigmatizzante del processo penale, prima ancora che della pena, può orientare, pur con le migliori intenzioni, il ricorso a norme e concetti giuridici, forzandoli e distorcendone significati e possibili contesti applicativi¹¹⁰.

¹⁰⁸ Vd. i riferimenti contenuti nella sentenza 25435/2015, 35 ss..

¹⁰⁹ Vd. App.Genova, 17.12.1990, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1992, 324. Il rilievo della (precedente) sentenza della Cassazione resa nel caso Teardo (Cass. Sez. VI, 10.6.1989, cit.), è quindi limitato al fatto che nello schema normativo dell'art. 416-bis non rientrano solo "grandi associazioni di mafia" ma anche le c.d. "piccole mafie", con esiguo numero di componenti, ovunque radicatesi: assunto più volte ripetuto dalla giurisprudenza successiva.

¹¹⁰ È per questo motivo che in note, ancorché risalenti, vicende giudiziarie riguardanti associazioni, partecipate da pubblici ufficiali, tendenti a dominare il mercato degli appalti (come nel citato caso Teardo), o ad acquisire il controllo di un casinò (Cass. 19.12.1997, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1999, 1475, con nota di NOTARO), durante le quali era stato contestato il delitto di associazione mafiosa, è stata infine riconosciuta la presenza di una mera associazione per delinquere.

E fino a che punto – ragionando in termini di prevedibilità “marginale” soggettiva del rischio penale – è accettabile che, con le stesse intenzioni, sia applicata l'etichetta di mafiosi a soggetti che, sulla base del quadro normativo, potevano plausibilmente ritenere di muoversi nello schema, inquietante ma diverso, di una corruzione organizzata e sistematica.

L'impressione è che la giurisprudenza fin qui formatasi su “Mafia Capitale” costituisca il capitolo di un allontanamento – rischioso, perché può portare alla “perdita di qualsiasi capacità connotativa del concetto di mafia”¹¹¹ – dal perimetro della fattispecie di associazione mafiosa, che viene fatta transitare, in nome di una sua asserita “duttilità”¹¹², in ambiti più plausibilmente occupati, con meno clamore mediatico, dalla “vecchia” associazione per delinquere.

7. Corte Costituzionale e metodo mafioso: le indicazioni della sentenza n. 48 del 2015.

Pressoché in contemporanea con la sentenza su “Mafia Capitale”, la Corte Costituzionale sembra avere segnato, nella sentenza n. 48 del 2015, una sorta di correzione di tendenza: ancorché in sordina e in una sentenza relativa al concorso esterno in associazione mafiosa, si sono ricollocati, all'interno della motivazione, i paletti tradizionali del metodo mafioso e questo ha consentito di agire sulla disciplina processuale del (solo) concorso esterno, eliminando la presunzione di adeguatezza carceraria (art. 275 III co. c.p.p.) che, in precedenza, accomunava partecipi e compartecipi.

La motivazione sottolinea che nell'associazione mafiosa “caratteristica essenziale è la specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso...” e che tale forma associativa si distingue per le “accentuate caratteristiche di pericolosità per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice” (vd. già la sentenza n. 265 del 2010).

Nella soluzione della questione di legittimità costituzionale, sono proprio le particolari caratteristiche di “spiccata pericolosità” del vincolo associativo mafioso, unite alla necessità di una forza intimidatrice in atto, a far valorizzare le diversità tipologiche di partecipi e concorrenti e quindi a far ritenere che quando si tratti di soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione, e quindi radicati in un “ambiente delinquenziale”, le esigenze cautelari possano essere fronteggiate solo col ricorso alla custodia in carcere, in quanto unica misura idonea “a recidere i rapporti dell'indiziato

¹¹¹ Così INSOLERA, *op.ult.cit.*, 236, che dopo avere evidenziato la violazione dei principi di determinatezza e tassatività, insita nell'uso della fattispecie di associazione mafiosa per contrastare la criminalità politico-amministrativa, così prosegue: “Qui rischia di trovar conforto una conclusione grottesca: “la mafia non esiste”. Se tutto diventa mafia, la mafia non esiste più; se la trovi dappertutto si perde qualsiasi capacità identificativa: e, quindi, se tutto è mafia, la mafia non esiste”.

¹¹² “Strumento normativo assai duttile e suscettibile di *performances* verosimilmente non del tutto esplorate...”: così VISCONTI, *op.ult.cit.*, 2.

con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità"¹¹³. Discorso diverso, invece, per chi rimane al di fuori della struttura organizzativa e fa parte di realtà "regolari" (quelle delle professioni, dell'impresa, delle istituzioni ecc.) che solo contingentemente, magari in maniera del tutto episodica, partecipano "dall'esterno" alla vita del sodalizio mafioso: qui – osserva la Consulta – non è ravvisabile quel vincolo di "adesione permanente" al gruppo che solo può legittimare, sul piano "empirico-sociologico", il ricorso esclusivo alla misura carceraria, già previsto dall'art. 275 III co. c.p.p. e dichiarato incostituzionale per il concorrente esterno.

È forse eccessivo scorgere – nelle pieghe di una sentenza in cui la Consulta ha evitato con cura di entrare nella questione "minata" del formante giurisprudenziale del concorso esterno – un "rimarcare il rapporto di alterità del fatto dell'*extraneus* rispetto a quello del partecipe", fino a ravvisare la negazione dei "nessi che, di regola, si configurano tra un reato base e le relative manifestazioni concorsuali"¹¹⁴. Quel che è certo, è che la Corte, chiamata a valutare la ragionevolezza di una presunzione che imponeva una indiscriminata soluzione carceraria, ha inteso rimarcare le diverse "caratteristiche criminali" dell'associato e del concorrente esterno in associazione mafiosa, ritenendole significative rispetto alla questione processuale dedotta. E, per quel che qui interessa, lo ha fatto scolpendo caratteristiche dell'associazione mafiosa che richiamano molto più il modello tradizionale che quello ormai slabbrato che si sta affermando in giurisprudenza attraverso la riconduzione di sodalizi eterogenei e lontani dal modello alla fattispecie delineata dall'art. 416-bis, i cui elementi essenziali vengono sempre più spesso relegati in una prospettiva di mera potenzialità.

Nella motivazione della sentenza n. 48 del 2015 la Consulta ha dato un'indicazione di grande rilievo, che non potrà essere priva di riflessi nell'interpretazione dell'art. 416-bis: è associato di mafia (solo) colui che è inserito in un sodalizio talmente temibile, efficiente e radicato in un tessuto sociale che l'unica forma di custodia che può contenerne la pericolosità, recidendo ogni rapporto col contesto criminale di appartenenza, è quella carceraria. Le associazioni composte da soggetti che non presentino una così intensa prognosi criminale non hanno caratteristiche tali da potersi dire mafiose.

L'auspicio, in tempi in cui la tassatività della fattispecie torna, per impulso sovranazionale, ad essere recepita come un valore fondante l'intervento penale, è che la presa di posizione della Consulta faccia presa sulla giurisprudenza che si impegnerà in futuro nell'opera, ormai ardua, di ricomporre le linee della tipicità del metodo mafioso, riportandolo all'area dell'effettività¹¹⁵, e non finisca riduttivamente per

¹¹³ La sentenza recepisce, con chiarezza, il paradigma organizzatorio-strutturale della partecipazione associativa: in tema MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, cit., 1022.

¹¹⁴ MAIELLO, *op.cit.*, 1021.

¹¹⁵ In questo senso si distinguono, nella giurisprudenza più recente, Cass. Sez. I, 51088/2015, cit., che richiede ai fini della sussistenza di un'associazione mafiosa, tra l'altro, che essa "deve rivelare il metodo mafioso" e in particolare i caratteri "della tendenza a manifestarsi verso l'esterno, del radicamento nel territorio in cui opera, dell'assoggettamento e dell'omertà dei soggetti destinatari dell'azione delittuosa, venutisi a trovare, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in una condizione di soggezione psicologica e di soccombenza alla forza intimidatrice e condizionante dell'organismo

apparire, nel tempo, nulla più che un estemporaneo *favor* processuale concesso a coloro che compongono la “nuova” borghesia dei contigui alla mafia.

prevaricante, forza realmente esplicatasi in un determinato contesto sociale”; nonché Cass. Sez. VI, 50064/2015, cit.: “La capacità intimidatrice del metodo mafioso (...) deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta; deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che possano consentire all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare – per l'assoggettamento e l'omertà provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste in essere – l'ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l'ordinato assetto (...). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso”.